SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 13 agosto 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

98A7054

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 1998, n. 278.

Disposizioni correttive dei decreti legislativi 16 settembre 1996, n. 564, 24 aprile 1997, n. 181, e 30 aprile 1997, numeri 157, 180 e 184, in materia pensionistica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, commi 24 e 39, 2, comma 22, e 3, comma 3, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recanti deleghe al Governo per l'emanazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, di decreti legislativi in materia, rispettivamente: di esercizio dell'opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo; di riordino, armonizzazione e razionalizzazione delle discipline dei diversi regimi previdenziali in materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria; di armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria; di potenziamento dell'azione di verifica e di controllo sulle diverse forme di tutela previdenziale ed assistenziale;

Visto l'articolo 1 della legge 8 agosto 1996, n. 417, il quale dispone che i termini per l'esercizio delle deleghe normative conferite al Governo dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono differiti al 30 aprile 1997;

Visti i decreti legislativi 16 settembre 1996, n. 564, 24 aprile 1997, n. 181, e 30 aprile 1997, n. 157, n. 180 e n. 184, recanti norme in materia, rispettivamente: di contribuzione figurativa e contribuzione assicurativa per periodi non coperti da contribuzione; di potenziamento delle attività di controllo sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità; di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo; di regime pensionistico per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali; di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici;

Visto l'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il quale dispone che, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni correttive, nel rispetto dei termini e modalità di cui allo stesso comma 22;

Visto l'articolo 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone che il termine per l'emanazione di disposizioni correttive relative al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, è prorogato al 30 giugno 1998;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, le parole: «in base a quanto stabilito dall'articolo 1», sono sostituite dalle seguenti: «su base composta fino al 31 dicembre dell'anno precedente quello di decorrenza della pensione impiegando il tasso di capitalizzazione di cui all'articolo 1»;

b) nel comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La contribuzione annua è data dal prodotto tra la retribuzione imponibile e l'aliquota contributiva vigente nel corrispondente periodo di contribuzione.».

c) nel comma 8, le parole: «i coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1», sono sostituite dalle seguenti: «quanto disposto dall'articolo 1».

Art. 2.

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, le parole: «nella gestione presso la quale» sono sostituite dalle seguenti: «nell'assicurazione generale obbligatoria ovvero nel fondo sostitutivo o esclusivo della medesima presso il quale».

Art. 3.

Modifiche al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564

1. Al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventidue mesi»;

2) i commi 5 e 6 sono abrogati;

b) all'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*6-bis.* All'articolo 3, comma *1-bis*, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, dopo le parole: "servizio militare", sono inserite le seguenti: "di maternità,"»;

c) all'articolo 3:

1) nel comma 3, primo periodo, le parole: «entro il 31 marzo dell'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre dell'anno successivo»;

2) nel comma 3, il secondo periodo è soppresso;

3) nel comma 6, dopo le parole: «al comma 5» sono inserite le seguenti: «, per integrare, ai fini pensionistici, la retribuzione base in godimento,»;

4) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«*7.* Nel caso in cui l'aspettativa fruita presso il sindacato non risulti conforme a quanto previsto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 della citata legge n. 300 del 1970, ove le organizzazioni sindacali tenute ad assolvere gli obblighi previdenziali e assistenziali provvedano ad effettuare le relative regolarizzazioni contributive entro il termine del 31 dicembre 1998, i contributi saranno gravati dei soli interessi calcolati al tasso legale. Il relativo debito può essere regolarizzato in trenta rate bimestrali con le stesse modalità di determinazione previste per il condono previdenziale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, con versamento della prima rata entro il predetto termine del 31 dicembre 1998.»;

d) all'articolo 8, nella rubrica, dopo le parole: «di tipo verticale» è aggiunta la seguente: «, orizzontale»; al comma 1, dopo le parole: «di tipo verticale» è inserita la seguente: «, orizzontale».

2. La domanda per l'accredito figurativo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 1998, sia per i periodi di aspettativa precedenti l'anno di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 564 del 1996, sia per i periodi di aspettativa relativi al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del predetto decreto e quella di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181

1. Al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) nel comma 1, lettera *a)*, le parole: «da 6,20 per cento a 2,48 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di 3,72 punti percentuali»;

2) nel comma 2, lettera *a)*, le parole: «da 6,20 per cento a 4,84 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di 1,36 punti percentuali»; nel medesimo comma, lettera *b)*, le parole: «da 4,84 per cento a 3,34 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di 1,5 punti percentuali»; nello stesso comma, lettera *c)*, le parole: «da 3,34 per cento a 2,48 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di 0,86 punti percentuali»;

b) all'articolo 4:

1) nel comma 1, dopo le parole: «si applicano» è inserita la seguente: «esclusivamente»;

2) il comma 3 è abrogato.

Art. 5.

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

«Art. *2-bis (Riconoscimento degli stati di invalidità finalizzati al conseguimento dei trattamenti di pensione).* — *1.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro il 31 dicembre 1998, sono definiti i criteri e le modalità idonee a garantire unità di indirizzo e di coordinamento in capo all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) in materia di riconoscimento degli stati di invalidità finalizzati al conseguimento dei trattamenti di pensione nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza.

2. In attesa che l'INPDAP si doti di autonoma struttura per l'accertamento sanitario degli stati di invalidità, con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono definiti le modalità ed i criteri di trasmissione alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e l'invalidità civile del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei processi verbali relativi agli accertamenti sanitari effettuati da parte degli organi sanitari ai quali è demandata la determinazione dello stato di invalidità. Le predette commissioni, che assumono la denominazione di commissioni mediche di verifica, esaminati i verbali di accertamento, possono, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione degli stessi, confermare la valutazione dello stato di invalidità oppure disporre, con esplicita e dettagliata motivazione medico-legale, la sospensione della procedura per chiedere all'organo sanitario l'effettuazione di ulteriori accertamenti diagnostici o per sottoporre l'interessato a visita diretta.

3. L'INPDAP, in collaborazione con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, elabora programmi annuali per la revisione e la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari nei confronti dei dipendenti pubblici cessati dal servizio e titolari di pensione conseguente ad uno stato di invalidità. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definiti gli aspetti connessi alla eventuale revoca dei trattamenti.».

Art. 6.

Norme finali

1. Le disposizioni modificative e correttive di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto entrano in vigore dalla stessa data di entrata in vigore delle norme contenute nei relativi decreti legislativi che esse modificano o correggono.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di princìpi e criteri e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dei commi 24 e 39 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riformà del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) è il seguente:

«24. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di criteri di calcolo, di retribuzioni di riferimento, di coefficienti di rivalutazione e di ogni altro elemento utile alla ricostruzione delle posizioni assicurative individuali ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 23, avendo presente, ai fini del computo del montante contributivo per i periodi di contribuzione fino al 31 dicembre 1995, l'andamento delle aliquote vigenti nei diversi periodi, nel limite massimo della contemporanea aliquota in atto presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti».

«39. Con uno o più decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme intese a riordinare, armonizzare e razionalizzare, nell'ambito delle vigenti risorse finanziarie, le discipline dei diversi regimi previdenziali in materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria nonché a conformarle al sistema contributivo di calcolo, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) armonizzazione, con riferimento anche ai periodi massimi riconoscibili, con particolare riferimento alle contribuzioni figurative per i periodi di malattia, per i periodi di maternità e per aspettativa ai sensi dell'art. 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e degli articoli 3, comma 32, e 11, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per i periodi di maternità, revisione dei criteri di accredito figurativo, in costanza di rapporto lavorativo, escludendo che l'anzianità contributiva pregressa ne costituisca requisito essenziale;

b) conferma della copertura assicurativa prevista dalla previgente disciplina per casi di disoccupazione;

c) previsione della copertura assicurativa, senza oneri a carico dello Stato e secondo criteri attuariali, dei periodi di interruzione del rapporto di lavoro consentiti da specifiche disposizioni per la durata massima di tre anni; nei casi di formazione professionale, studio e ricerca e per le tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non confortanti rapporti di lavoro assistiti da obblighi assicurativi, nei casi di lavori discontinui, saltuari, precari e stagionali per i periodi intercorrenti non coperti da tali obblighi assicurativi».

— Il comma 22 dell'art. 2 della legge n. 335/95 è il seguente:

«22. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi intesi all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonché dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresì con riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale non statale di cui al comma 2; terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella lettera *b)*, delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'art. 1;

b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i princìpi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell'art. 1;

c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di flessibilità omogenei rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'art. 1;

d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati».

— Il testo della lettera *d)* del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 335/95, è il seguente:

«3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, recanti norme volte a riordinare il sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità. Tali norme dovranno ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a)-c) (Omissis);

d) potenziamento dell'azione di verifica e di controllo sulle diverse forme di tutela previdenziale ed assistenziale anche mediante forme di raccordo tra le diverse competenze delle amministrazioni e degli enti previdenziali quali la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione tecnico-amministrativa con funzioni di coordinamento. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, il Governo procede ad una verifica dei risultati conseguiti con l'attuazione delle norme delegate anche al fine di valutare l'opportunità di pervenire alla individuazione di una unica istituzione competente per l'accertamento delle condizioni di invalidità civile, di lavoro o di servizio».

— L'art. 1 della legge 8 agosto 1996, n. 417 (Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), così recita:

«Art. 1. — 1. I termini per l'esercizio delle deleghe normative conferite al Governo dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono differiti al 30 aprile 1997.

2. Il termine per l'esercizio della delega conferita dall'art. 3, comma 21, della citata legge n. 335 del 1995 è differito al 31 marzo 1998».

— Il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione) è pubblicato nel supplemento ordinario n. 184 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1996.

— Il decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181 (Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 25 giugno 1997.

— Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157 (Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 3, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di potenziamento delle attività di controllo sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 1997.

— Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 24 giugno 1997.

— Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1997.

— Il comma 22 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, così recita:

«22. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno 60 giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per la materia si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Per lo schema di cui al comma 21 i predetti termini sono, rispettivamente, stabiliti in 90 e 40 giorni. I termini medesimi sono, rispettivamente stabiliti in 30 e 15 giorni per lo schema di cui al comma 27 del presente articolo, nonché per quello di cui all'art. 2, comma 18. Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi potranno essere emanate, nel rispetto dei predetti termini e modalità, con uno o più decreti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi».

— Il comma 27 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) è il seguente:

«27. La lettera *b)* del primo comma dell'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

"*b)* per i giornalisti professionisti, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquattottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno 18 anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1953. L'integrazione contributiva trova applicazione nella misura e secondo i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402. I termini di cui all'art. 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, sono prorogati al 31 marzo 1998; il termine per l'emanazione di disposizioni correttive ai sensi dell'art. 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relative al predetto decreto legislativo, è prorogato al 30 giugno 1998"».

Nota all'art. 1:

— L'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 (per il titolo e gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* si veda in nota alle premesse), così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 2 *(Modalità di applicazione)*. — 1. Il montante individuale dei contributi di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995 è determinato dalla somma di due quote:

a) la prima, per i periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995;

b) la seconda, per i periodi contributivi maturati successivamente al 31 dicembre 1995.

2. La quota di montante di cui al comma 1, lettera *a)*, è determinata come prodotto tra il numero complessivo di anni di contribuzione maturati alla data del 31 dicembre 1995 dal soggetto interessato e la media delle contribuzioni annue, di cui al comma 3, rivalutate *su base composta fino al 31 dicembre dell'anno precedente quello di decorrenza della pensione impiegando il tasso di capitalizzazione di cui all'art. 1*, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995, nel limite massimo del periodo di riferimento di cui al comma 5.

3. *La contribuzione annua è data dal prodotto tra la retribuzione imponibile e l'aliquota contributiva vigente nel corrispondente periodo di contribuzione.* Le singole aliquote sono computabili nel limite massimo della contemporanea aliquota in vigore presso il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'INPS. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote del predetto Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Per i lavoratori autonomi iscritti presso l'INPS, per i periodi contributivi antecedenti il 1° luglio 1990 si applicano le aliquote contributive vigenti alla predetta data.

4. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 2, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995, la retribuzione imponibile è quella indicata al medesimo comma 9.

5. Il periodo di riferimento per il calcolo della media delle contribuzioni annue è costituito dagli ultimi anni di anzianità contributiva precedenti la data del 31 dicembre 1995, nel limite massimo di dieci annualità. Per i dipendenti di cui al comma 4 il predetto periodo di riferimento è quello stabilito dalla normativa vigente per il calcolo della retribuzione pensionabile alla stessa data del 31 dicembre 1995.

6. La retribuzione imponibile, impiegata per la definizione del valore di cui al comma 3, non può eccedere l'importo del massimale di cui all'art. 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995 rapportato all'anno considerato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.

7. Per il calcolo della quota del montante di cui al comma 1, lettera *b)*, si applicano le regole vigenti nel sistema contributivo di cui all'art. 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995.

8. L'importo del trattamento annuo è determinato applicando al montante contributivo individuale di cui al comma 1 *quanto disposto dall'art. 1*, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995».

Nota all'art. 2:

— L'art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (per il titolo e gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* si veda in nota alle premesse), così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 5 *(Estensione del regime della prosecuzione volontaria INPS alle altre forme di previdenza)*. — 1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e alla legge 18 febbraio 1983, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificate dal presente capo, sono estese agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria ed alla gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è concessa se l'assicurato nel quinquennio precedente la domanda può far valere, *nell'assicurazione generale obbligatoria ovvero nel fondo sostitutivo o esclusivo della medesima presso il quale* chiede di effettuare i versamenti volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione, anche non continuativa:

a) 36 contributi mensili;

b) 156 contributi settimanali;

c) 279 contributi giornalieri agricoli per gli uomini;

d) 186 contributi giornalieri agricoli per le donne e i giovani;

e) 65 settimane per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui agli articoli 40, n. 9, e 76 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.

Resta fermo il requisito di anzianità contributiva ridotta previsto dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che trova applicazione anche per i casi di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995.

3. Ai fini del computo del quinquennio di cui al comma 2, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (per il titolo e gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* si veda in nota alle premesse), così come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 *(Periodi di malattia)*. — 1. Dal 1° gennaio 1997 il riconoscimento del periodo di cui all'art. 56, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, è aumentato nella misura di due mesi ogni tre anni fino al raggiungimento di *ventidue mesi*, per eventi verificatasi nei rispettivi periodi.

2. Per la determinazione della contribuzione figurativa accreditabile in favore degli assicurati si applicano le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

3. La contribuzione figurativa è accreditata, ai fini pensionistici, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.

4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) gli oneri restano addebitati alla relativa gestione pensionistica.

Art. 2 *(Periodi per maternità)*. — 1. Per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro di cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni e integrazioni, non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura della stessa.

2. Per i soggetti di cui al secondo comma dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e per i soggetti iscritti ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS ai quali viene corrisposta una retribuzione ridotta o non viene corrisposta alcuna retribuzione, nei periodi di astensione facoltativa dal lavoro ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sussiste il diritto, per la parte differenziale mancante alla misura intera o per l'intera retribuzione mancante, alla contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

3. Gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa di cui al comma 2, per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, restano a carico della gestione previdenziale cui i soggetti medesimi risultino iscritti durante il predetto periodo.

4. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria dal lavoro di cui agli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni e integrazioni, vericatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.

5. Per i soggetti di cui al comma 4 i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo ad assenza facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni e integrazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

6. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4 sono posti a carico dell'ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.

6-bis. *All'art. 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, dopo le parole: "servizio militare," sono inserite le seguenti: "di maternità,".*

Art. 3. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e senza pregiudizio per le situazioni in atto, i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, se assunti con atto scritto e per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi.

2. Le cariche sindacali di cui al secondo comma dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970, sono quelle previste dalle norme statuarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale.

3. La domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata deve essere presentata per ogni anno solare o per frazione di esso *entro il 30 settembre dell'anno successivo* a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a pena di decadenza.

4. Le retribuzioni figurative accreditabili ai sensi dell'art. 8, ottavo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono quelle previste dai contratti collettivi di lavoro della categoria e non comprendono emolumenti collegati alla effettiva prestazione dell'attività lavorativa o condizionati ad una determinata produttività o risultato di lavoro né incrementi o avanzamenti che non siano legati alla sola maturazione dell'anzianità di servizio.

5. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere versata, facoltativamente, una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all'art. 8, ottavo comma, della citata legge n. 155 del 1981. La facoltà può essere esercitata dalla organizzazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore. Il contributo aggiuntivo va versato entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo di cui al comma 3 ed è pari all'aliquota di finanziamento del regime pensionistico a cui il lavoratore è iscritto ed è riferito alla differenza tra le somme corriposte dall'organizzazione sindacale e la retribuzione figurativa accreditata.

6. La facoltà di cui al comma 5, *per integrare, ai fini pensionistici, la retribuzione base in godimento,* può essere esercitata negli stessi termini e con le stesse modalità ivi previste per gli emolumenti e le indennità corrisposti dall'organizzazione sindacale ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro.

7. *Nel caso in cui l'aspettativa fruita presso il sindacato non risulti conforme a quanto previsto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970, ove le organizzazioni sindacali tenute ad assolvere gli obblighi previdenziali e assistenziali provvedano ad effettuare le relative regolarizzazioni contributive entro il termine del 31 dicembre 1998, i contributi saranno gravati dei soli interessi calcolati al tasso legale. Il relativo debito può essere regolarizzato in trenta rate bimestrali con le stesse modalità di determinazione previste per il condono previdenziale di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, con versamento della prima rata entro il predetto termine del 31 dicembre 1998.*

8. Gli oneri corrispondenti alla contribuzione figurativa di cui all'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 gravanti sui fondi pensionistici amministrati dall'INPS, determinati nella misura pari all'aliquota di computo del 33 per cento del valore retributivo stabilito dal presente decreto, sono addebitati alla rispettiva gestione previdenziale.

9. I lavoratori iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria hanno diritto alla contribuzione figurativa per i periodi non retribuiti di aspettativa per cariche sindacali o funzioni pubbliche elettive di cui all'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970.

10. L'onere di cui al comma 9 è posto a carico della relativa gestione previdenziale.

Art. 4 *(Disoccupazione involontaria).* — 1. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di contribuzione figurativa per i casi di disoccupazione involontaria.

«Art. 5 *(Periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro).* — 1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali e privi di copertura assicurativa, possono essere riscattati, nella misura massima di tre anni, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per gli stessi periodi, i lavoratori di cui al comma 1 possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47.

Art. 6 *(Periodi di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro).* — 1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di formazione professionale, di studio o di ricerca, privi di copertura assicurativa, finalizzati alla acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l'assunzione al lavoro o per la progressione in carriera, possono essere riscattati a domanda, qualora, ove previsto, sia stato conseguito il relativo titolo o attestato, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni e integrazioni.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata anche per i periodi corrispondenti alle tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono individuati i corsi di formazione professionale, i periodi di studio o di ricerca e le tipologie di ingresso al mercato del lavoro ammessi alla copertura assicurativa ai sensi del comma 1.

Art. 7 *(Periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei).* — 1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attività da lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua, i periodi intercorrenti successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa possono essere riscattati, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati nel comma medesimo possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47. Per tale autorizzazione è richiesto il possesso di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio ad uno dei regimi assicurativi di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono provare la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto o contribuzione volontaria.

Art. 8 *(Periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale,* orizzontale *o ciclico).* — 1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attività di lavoro dipendente con contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico, i periodi, successivi al 31 dicembre 1996, di non effettuazione della prestazione lavorativa, non coperti da contribuzione obbligatoria, possono essere riscattati, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati nel comma medesimo possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47. Per tale autorizzazione è richiesto il possesso di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio ad uno dei regimi assicurativi di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono provare lo stato di occupazione a tempo parziale di cui al comma 1 per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto o contribuzione volontaria».

Nota all'art. 4:

— Gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181 (per il titolo e gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* si veda in nota alle premesse), così come modificati dal presente decreto, così recitano:

«Art. 1 *(Contributi)*. — 1. Il contributo destinato al finanziamento delle prestazioni pensionistiche per il personale iscritto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI):

a) ove iscritto successivamente al 31 dicembre 1995, a decorrere dal 1° gennaio 1997 è stabilito in base all'aliquota e con i criteri di ripartizione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria - Fondo pensione lavoratori dipendenti. A decorrere dalla predetta data, per i medesimi soggetti l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare è ridotta *di 3,72 punti percentuali* e l'aliquota per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi è ridotta di 0,14 punti percentuali;

b) ove iscritto antecedentemente al 1° gennaio 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997 è stabilito secondo le disposizioni di cui al comma 2.

2. Per il personale di cui al comma 1, lettera *b)*, le aliquote contributive sono fissate, fino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, con le seguenti modalità:

a) dal 1° gennaio 1997, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro è stabilita nella misura del 19,36 per cento e quella a carico dei lavoratori nella misura corrispondente a quella in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Dalla medesima data, l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare è ridotta *di 1,36 punti percentuali* e l'aliquota per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi è ridotta di 0,14 punti percentuali;

b) dal 1° gennaio 1998, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro è stabilita nella misura del 22,36 per cento e l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare è ridotta *di 1,5 punti percentuali;*

c) dal 1° gennaio 1999, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro è stabilita nella misura corrispondente a quella in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti e l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare è ridotta *di 0,86 punti percentuali.*

3. Per i lavoratori di cui al comma 1, sulle quote di retribuzione eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, si applica l'aliquota aggiuntiva di cui all'art. 3-*ter* del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

4. In caso di ricongiunzione dei periodi di contribuzione riconosciuti dall'INPDAI presso altre forme obbligatorie di previdenza, per le aliquote contributive versate nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1996 e la data di definitivo adeguamento ai sensi del comma 2, la ricostruzione della posizione assicurativa avviene sulla base dell'aliquota effettivamente in vigore tempo per tempo presso l'Istituto medesimo.

5. Per il personale di cui al comma 1, lettera *a)*, privo di anzianità contributiva alla data del 1° gennaio 1996, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con applicazione dei benefici fiscali e contributivi di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579.

6. Il versamento del contributo dovuto all'INPDAI in base alle aliquote stabilite ai commi 1 e 2 ed a conguaglio di quelli già versati allo stesso Istituto è effettuato entro il terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. I contributi più elevati già versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1997 e la data di entrata in vigore del presente decreto possono essere recuperati dalle aziende mediante conguaglio a partire dal periodo di paga successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto».

«Art. 4 *(Pensione di invalidità)*. — 1. Agli iscritti all'INPDAI, con effetto sulle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano *esclusivamente* le disposizioni in materia di invalidità e di inabilità vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi si applica altresì l'art. 1, commi 42 e 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. I contributi versati all'INPDAI successivamente alla data di decorrenza dell'assegno ordinario di invalidità danno diritto ad un supplemento di pensione, secondo le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155».

Nota all'art. 5:

— Il testo del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157 (per il titolo e gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* si veda in nota alle premesse), così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1 *(Commissione tecnico-amministrativa di coordinamento)*. — 1. È costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una commissione tecnico-amministrativa allo scopo di:

a) coordinare l'azione di verifica e di controllo delle amministrazioni interessate sulle diverse forme di tutela previdenziale ed assistenziale;

b) definire i parametri significativi del controllo anche sulla base dei dati disponibili attraverso il casellario centrale dei trattamenti pensionistici, istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

c) monitorare, d'intesa con le regioni ed i rispettivi osservatori regionali, laddove esistenti, l'attività valutativa delle commissioni preposte agli accertamenti in ambito assistenziale e previdenziale.

Della commissione fanno parte: tre medici degli enti pubblici previdenziali; sette medici designati, tra docenti in medicina legale e delle assicurazioni, rispettivamente dal Ministero del tesoro, dal Ministero dell'interno, dal Ministero della difesa, dal Ministero della sanità, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Dipartimento per gli affari sociali e dalla Presidenza della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, un rappresentante di ciascuno dei predetti Ministeri, nonché del Dipartimento della funzione pubblica, con qualifica non inferiore a quella di dirigente. La commissione è presieduta da un dirigente generale appartenente al ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La commissione, anche sulla base dei dati forniti dal casellario centrale, predispone piani annuali di verifica.

Art. 2 *(Unità operative integrate)*. — 1. In attesa del riordino della disciplina in materia di prestazioni assistenziali di invalidità e inabilità civile, le amministrazioni competenti costituiscono con gli istituti ed enti competenti in materia di prestazioni previdenziali unità operative integrate composte da personale amministrativo e medico per procedere a verifiche ed accertamenti sulla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle relative prestazioni di carattere assistenziale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono dettate modalità e criteri per l'attuazione del presente articolo.

Art. 2-bis (Riconoscimento degli stati di invalidità finalizzati al conseguimento dei trattamenti di pensione). — 1. *Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro il 31 dicembre 1998, sono definiti i criteri e le modalità idonee a garantire*

unità di indirizzo e di coordinamento in capo all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) in materia di riconoscimento degli stati di invalidità finalizzati al conseguimento dei trattamenti di pensione nei confronti dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza.

2. *In attesa che l'INPDAP si doti di autonoma struttura per l'accertamento sanitario degli stati di invalidità, con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono definiti le modalità ed i criteri di trasmissione alle Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e l'invalidità civile del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei processi verbali relativi agli accertamenti sanitari effettuati da parte degli organi sanitari ai quali è demandata la determinazione dello stato di invalidità. Le predette Commissioni, che assumono la denominazione di Commissioni mediche di verifica, esaminati i verbali di accertamento, possono, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione degli stessi, confermare la valutazione dello stato di invalidità oppure disporre, con esplicita e dettagliata motivazione medico-legale, la sospensione della procedura per chiedere all'organo sanitario l'effettuazione di ulteriori accertamenti diagnostici o per sottoporre l'interessato a visita diretta.*

3. *L'INPDAP, in collaborazione con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, elabora programmi annuali per la revisione e la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari nei confronti dei dipendenti pubblici cessati dal servizio e titolari di pensione conseguente ad uno stato di invalidità. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definiti gli aspetti connessi alla eventuale revoca dei trattamenti.*

Art. 3 *(Rappresentanza in giudizio).* — 1. Presso le pubbliche amministrazioni competenti alla trattazione delle controversie aventi ad oggetto prestazioni in materia di invalidità ed inabilità e di pensioni, ivi comprese quelle di guerra, è istituito un ruolo speciale dei funzionari addetti alla rappresentanza in giudizio nei casi previsti dalla legge. Al predetto ruolo può accedere, a richiesta, personale appartenente a qualifica non inferiore all'ottava, con preferenza per il personale in possesso dell'idoneità all'esercizio della professione legale, nonché personale al quale, in relazione alla qualifica rivestita, risultino già attribuiti compiti di rappresentanza in giudizio dell'amministrazione di appartenenza; in fase di prima applicazione al predetto ruolo sono iscritti a domanda i funzionari che abbiano svolto per un periodo non inferiore ad un anno compiti di rappresentanza in giudizio nelle predette controversie giudiziarie».

98G0326

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Carovigno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Carovigno (Brindisi), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dodici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Carovigno (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Rosa Maria Simone è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Carovigno (Brindisi), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici membri del corpo consiliare, con atto acquisito al protocollo in ata 20 luglio 1998.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Brindisi, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 879/13/Gab. del 21 luglio 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Carovigno (Brindisi) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Rosa Maria Simone.

Roma, 3 agosto 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A7419

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Pisticci.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Pisticci (Matera), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 17 novembre 1996, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da quindici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, nonché del sindaco, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo, allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pisticci (Matera) è sciolto.

Art. 2.

Il ragioniere Gerardo Bisogno è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pisticci (Matera), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 17 novembre 1996, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 13 luglio 1998, da quindici componenti del corpo consiliare, nonché dal sindaco.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Matera, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2508/13-1/Gab. del 14 luglio 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pisticci (Matera) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Gerardo Bisogno.

Roma, 3 agosto 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A7420

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Fossombrone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Fossombrone (Pesaro e Urbino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, nonché del sindaco, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo, allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Fossombrone (Pesaro e Urbino) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Paolo De Biagi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Fossombrone (Pesaro e Urbino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 17 luglio 1998, da dieci componenti del corpo consiliare, nonché dal sindaco.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Pesaro e Urbino, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1108/98/13A15/Gab. del 18 luglio 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fossombrone (Pesaro e Urbino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Paolo De Biagi.

Roma, 3 agosto 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A7421

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 8 giugno 1998, n. 279.

Regolamento recante norme per la verifica dei risultati e della responsabilità dei dirigenti del Ministero di grazia e giustizia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'articolo 20, commi 2 e 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470;

Visti gli articoli 3, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificati, integrati ovvero sostituiti dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visti gli articoli 3-*ter* e 3-*quater* del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito nella legge 11 luglio 1995, n. 273;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che la specificità dell'amministrazione della giustizia richiede che il regolamento ministeriale, da adottare ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, individui il personale dirigenziale ed i settori di attività oggetto del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro; preveda una figura organizzatoria che, operando in posizione di autonomia, risponda esclusivamente al Ministro onde consentirgli di effettuare, nelle necessarie condizioni di trasparenza, imparzialità ed efficienza, le operazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo; fissi i termini per la valutazione periodica; detti i criteri generali che devono informare i sistemi di valutazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 settembre 1997;

Visto il rilievo formulato in data 5 novembre 1997 dalla Corte dei conti - ufficio di controllo per gli atti del Ministero di grazia e giustizia, sul decreto ministeriale 18 ottobre 1997, con il quale è stato approvato il «Regolamento per la verifica dei risultati e delle responsabilità dei dirigenti dell'Amministrazione della giustizia»;

Ritenuto di dover procedere ad una nuova formulazione del predetto decreto ministeriale;

Udito nuovamente il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 aprile 1998, n 80/98;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, (nota n. 2/14-S-1361 del 15 ottobre 1997);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Destinatari del procedimento di verifica dei risultati

1. Nei confronti dei dipendenti pubblici del Ministero di grazia e giustizia, incaricati di funzioni dirigenziali di livello non generale, il Ministro di grazia e giustizia verifica, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi fissati a

norma dell'articolo 14, comma 1, dell'indicato decreto legislativo, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. La verifica concerne l'attività dei dirigenti dell'amministrazione centrale e periferica, nonché l'attività dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari.

3. Nei confronti dei magistrati incaricati di funzioni dirigenziali non generali presso l'amministrazione centrale l'esito negativo della verifica rileva ai fini del ricollocamento in ruolo di ufficio.

Art. 2.

Istituzione di una Commissione per la valutazione dei dirigenti

1. Per compiere la verifica di cui all'articolo 1, il Ministro si avvale del parere espresso da un organo collegiale di tre membri, nominati con proprio decreto secondo i criteri specificati all'articolo 3, che opera in posizione di autonomia presso il Ministero di grazia e giustizia e risponde della sua attività esclusivamente al Ministro, denominato Commissione per la valutazione dei dirigenti dell'Amministrazione della giustizia (Commissione per la valutazione dei dirigenti).

Art. 3.

Struttura e composizione della Commissione per la valutazione dei dirigenti

1. La Commissione è composta da un magistrato ordinario di qualifica non inferiore a quella di magistrato di cassazione collocato fuori del ruolo organico e destinato al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, scelto, preferibilmente tra coloro che hanno svolto funzioni direttive presso uffici giudiziari o presso il Ministero di grazia e giustizia, da un dirigente generale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, quando la valutazione si riferisce ai dirigenti della medesima amministrazione o della giustizia minorile, in alternativa da un dirigente incaricato di funzioni ispettive o di consulenza, studio e ricerca, dell'organizzazione giudiziaria, se la valutazione riguarda il personale dei ruoli dirigenziali dell'Amministrazione giudiziaria o degli archivi notarili, nonché, in entrambi i casi, da un esperto, esterno all'amministrazione, in tecniche di valutazione e di gestione del personale.

2. Con il decreto di nomina sono determinate le spese di funzionamento del collegio. Al magistrato e al dirigente amministrativo non sono dovuti compensi o incentivi rispetto al normale trattamento economico, fatta esclusione per il trattamento di missione eventualmente spettante. Il compenso dovuto all'esperto esterno all'amministrazione è determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

3. Con proprio decreto, da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro assegna alla Commissione per la valutazione dei dirigenti, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, il personale delle varie qualifiche funzionali necessario per il suo funzionamento.

L'assegnazione del personale alla Commissione può essere disposta a tempo parziale, lasciando ferma l'appartenenza del personale all'unità organizzativa nella quale lavora. Per l'espletamento di compiti particolari, può essere destinato a collaborare con la Commissione anche personale appartenente alle qualifiche dirigenziali.

4. I membri della Commissione per la valutazione dei dirigenti cessano dall'incarico dopo tre anni dalla nomina. L'incarico non può essere rinnovato. Con proprio decreto, il Ministro può sciogliere la commissione, o revocare anticipatamente l'incarico ad uno dei membri nel caso di irregolare funzionamento o di grave violazione delle regole inerenti all'attività della commissione.

Art. 4.

Consulenti esterni

1. La Commissione può avvalersi, per la definizione dei parametri di riferimento del controllo e della valutazione dei dirigenti, oltre che delle convenzioni stipulate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di consulenti esterni nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, tra gli esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

2. La Commissione valuta in piena autonomia l'operato e le proposte degli esperti.

Art. 5.

Compiti e poteri della Commissione per la valutazione dei dirigenti

1. La Commissione per la valutazione dei dirigenti:

a) riceve gli atti relativi alla programmazione annuale che i direttori generali, nell'ambito della rispettiva competenza, sono tenuti a trasmettere evidenziando gli obiettivi di rendimento e di risultato della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa e quelli relativi alle decisioni organizzative e di gestione del personale; riceve altresì le relazioni annuali dei direttori generali al Ministro sull'attività svolta nell'anno precedente e le relazioni della Corte dei conti in sede di controllo sull'attività del Ministero;

b) predispone, anche ricercando intese con i responsabili delle direzioni generali, i parametri di riferimento del controllo e delle valutazioni, con opportune modificazioni e specificazioni ai fini della valutazione dei dirigenti amministrativi presso gli uffici giudiziari; i parametri di riferimento del controllo e delle valutazioni, al pari di ogni successiva modifica di essi, sono sottoposti all'approvazione del Ministro;

c) compie annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti non conclusi entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) fornisce alla Corte dei conti gli elementi richiesti a norma dell'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

e) formula, a richiesta del Ministro, pareri in ordine all'esercizio dei poteri attribuiti dalla legge al Ministro stesso in materie appartenenti alla competenza dei dirigenti;

f) ha facoltà di chiedere a tutti gli organi del Ministero di grazia e giustizia, nonché gli uffici giudiziari, gli atti e le informazioni necessarie allo svolgimento della sua attività; può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

g) può avvalersi, ove necessario, dell'ausilio delle strutture esistenti nell'ambito dell'amministrazione, oltre che dei consulenti esterni, eventualmente nominati a norma dell'articolo 4, esclusa la possibilità di richiedere all'Ispettorato generale l'effettuazione di ispezioni o inchieste;

h) può raccogliere ogni altra informazione necessaria o utile allo svolgimento della propria attività;

i) riferisce al Ministro, su specifica richiesta e, in ogni caso, entro il 31 dicembre di ogni anno, dei risultati dell'attività svolta, analizzando sinteticamente le cause dell'eventuale mancato o parziale conseguimento degli obiettivi o di scostamento dai parametri ed indici di rendimento e segnalando ogni elemento utile ai fini del miglioramento del servizio, nonché ogni specifica esigenza formativa;

l) procede alle valutazioni dell'attività dei singoli dirigenti a norma dell'articolo 6.

2. La Commissione nello svolgimento del proprio lavoro tiene conto delle esigenze di miglioramento del servizio fornito dai dirigenti, di valorizzazione delle attitudini e delle capacità di ciascuno dei destinatari della valutazione, nonché di individuazione dei bisogni formativi.

Art. 6.

Pareri in tema di valutazione dei dirigenti

1. La Commissione per la valutazione dei dirigenti, sulla base dei parametri di controllo e dei criteri di valutazione predisposti e approvati dal Ministro, procede annualmente, entro il termine del 31 dicembre, alla valutazione dell'attività svolta dagli incaricati di funzioni dirigenziali, esprimendo il relativo giudizio in relazione alle funzioni ed alle responsabilità specifiche stabilite con decreto ministeriale a norma dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Si considera negativa la valutazione quando al dirigente sono addebitati l'inosservanza delle direttive ricevute e i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, anche determinati dallo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca, ovvero dall'esercizio di uffici ispettivi, così da rendere applicabile il disposto dell'articolo 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni ovvero, nei confronti dei magistrati, il disposto dell'articolo 1, comma 3, del presente regolamento.

3. La Commissione non può formulare valutazioni negative senza avere sentito il dirigente interessato.

4. Il dirigente ha diritto di presentare proprie osservazioni alla Commissione anche rispetto ad una valutazione non negativa.

Art. 7.

Principi generali per il controllo e la valutazione dei dirigenti

1. I parametri di riferimento del controllo sull'attività amministrativa e i criteri di valutazione dei dirigenti devono essere conformi ai seguenti principi generali:

a) utilizzazione delle relazioni dei responsabili delle direzioni generali e delle altre unità organizzative, nonché delle relazioni che, secondo modelli predefiniti, devono essere redatte a cura dei singoli dirigenti sottoposti a valutazione;

b) verifica, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, della corretta gestione delle risorse, anche in ordine alla erogazione dei trattamenti economici accessori attribuiti ai dipendenti;

c) valutazione dell'operato dei dirigenti tenendo conto in modo esplicito della correlazione tra le direttive impartite, gli obiettivi da perseguire e le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione dei dirigenti;

d) adeguata ponderazione della conformità ai principi di trasparenza e imparzialità dell'attività amministrativa svolta;

e) considerazione del grado di rispetto dei termini massimi previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi;

f) considerazione dell'entità e natura del contenzioso, con il personale dipendente o con terzi estranei all'amministrazione, anche stragiudiziale o inerente a conflitti sindacali, derivato dall'operato del dirigente;

g) considerazione, per gli incarichi dirigenziali ispettivi, di consulenza, studio e ricerca, nonché per quelli espletati presso gli uffici giudiziari, del grado di autonomia tecnica e funzionale, della rilevanza giuridica, economica e sociale dei provvedimenti predisposti, dei margini di discrezionalità rispetto alle prescrizioni di norme giuridiche o alle istruzioni di organi sovraordinati, del livello di impegno e di disagio richiesto dalla specifica posizione, del livello di professionalità e specializzazione richiesto, dell'eventuale coordinamento di altre professionalità, anche esterne all'amministrazione, ed anche nell'ambito di commissioni, gruppi di studio, organi collegiali.

Art. 8.

Informazioni alle rappresentanze sindacali

1. La Commissione, predisposti i parametri di riferimento del controllo e delle valutazioni, ai sensi dell'articolo 5, lettera *b)* e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7, prima di sottoporli al Ministro per l'approvazione, ne informa le rappresentanze sindacali individuate ai sensi delle disposizioni dei contratti collettivi.

2. La Commissione incontra le rappresentanze sindacali che ne abbiano fatto richiesta in forma scritta entro il termine fissato con l'atto di comunicazione delle informazioni; la Commissione comunica al Ministro il contenuto delle osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali esprimendo il proprio parere al riguardo.

3. Su richiesta delle rappresentanze sindacali di cui al comma 1, la Commissione fornisce informazioni in ordine alle valutazioni effettuate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 giugno 1998

Il Ministro: FLICK

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1998
Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 279

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvalo con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 3, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 24 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»:

«Art. 3 *(Indirizzo politico-amministrativo; funzioni e responsabilità).* — 1. Gli organi di governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

3. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e gestione dall'altro. Nell'ambito della mobilità della dirigenza, nelle università e negli istituti di istruzione universitaria l'incarico di direttore amministrativo è attribuito ai dirigenti della stessa università o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico è a tempo determinato e può essere rinnovato. Gli statuti dei singoli atenei determinano le modalità per lo svolgimento dei concorsi, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, da attuare anche tra più atenei, sulla base di appositi accordi».

«Art. 6 *(Individuazione di uffici e piante organiche).* — 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle università l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni è disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni è disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente.

2. Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato.

3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche è determinata previa verifica dei carichi di lavoro ed è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge.

4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili.

5. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.

6. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

7. Per il personale delle università, degli osservatori astronomici e degli enti di ricerca, i trasferimenti sono disposti dall'università, dall'osservatorio o ente, a domanda dell'interessato e previo assenso dell'università, osservatorio o ente di appartenenza; i trasferimenti devono essere comunicati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

«Art. 7 *(Gestione delle risorse umane).* — 1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione».

«Art. 14 *(Indirizzo politico-amministrativo)*. — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti generali:

a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

b) assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie, riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati.

2. In relazione anche all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i consigli di amministrazione svolgono compiti consultivi.

3. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte del Ministro, se non per particolari motivi di necessità ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri».

«Art. 15 *(Qualifiche dirigenziali nonché di dirigente generale)*. — 1. Nelle amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, la dirigenza si articola nelle qualifiche di dirigente e, ove prevista da specifiche disposizioni legislative statali, di dirigente generale, quest'ultima articolata nei livelli di funzione previsti dalle vigenti disposizioni. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.

2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione nonché negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'art. 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore».

«Art. 16 *(Funzioni di direzione dei dirigenti generali)*. — 1. I dirigenti generali nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'art. 3:

a) formulano proposte al Ministro, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di progetti di legge o di atti di competenza ministeriale;

b) curano l'attuazione dei programmi definiti dal Ministro ed a tal fine adottano progetti, la cui gestione è attribuita ai dirigenti, indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;

c) esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, e di acquisizione delle entrate, definendo i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare;

d) determinano, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi di cui al titolo I e le direttive dei Ministri, definendo, in particolare, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui sono preposti, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art. 10;

e) adottano gli atti di gestione del personale e provvedono all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale di cui all'art. 2, comma 2;

f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere;

g) coordinano le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

h) verificano e controllano le attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

i) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e forniscono risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

l) propongono l'adozione delle misure di cui all'art. 20, comma 5, nei confronti dei dirigenti».

«Art. 17 *(Funzioni di direzione del dirigente)*. — 1. Al dirigente competono nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'art. 3:

a) la direzione, secondo le vigenti disposizioni, di uffici centrali e periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale o di particolare rilevanza;

b) la direzione e il coordinamento dei sistemi informatico-statistici e del relativo personale;

c) l'esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza, nonché dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal dirigente generale;

d) la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività dell'ufficio, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art. 10; la verifica sulle stesse materie riferita ad ogni singolo dipendente e l'adozione delle iniziative nei confronti del personale, ivi comprese in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;

e) l'attribuzione di trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei conti collettivi;

f) l'individuazione, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica; anche su richiesta di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti;

g) le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza e, ove preposto ad un ufficio periferico, le richieste di pareri agli organi consultivi periferici dell'amministrazione;

h) la formulazione di proposte al dirigente generale in ordine anche all'adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici.

2. Il dirigente preposto agli uffici periferici di cui al comma 1, lettera *a)*, provvede in particolare alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate a detti uffici ed è sovraordinato agli uffici di livello inferiore operanti nell'ambito della circoscrizione, nei confronti dei quali svolge altresì funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. Provvede inoltre all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura al pubblico tenendo conto della specifica realtà territoriale, fatto salvo il disposto di cui all'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché all'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art. 10».

«Art. 18 *(Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti)*. — 1. Sulla base delle indicazioni di cui all'art. 64 del presente decreto, i dirigenti generali adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica può chiedere, all'Istituto nazionale di statistica ISTAT, la elaborazione di norme tecniche e criteri per le rilevazioni ed analisi di cui al comma 1 e, all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, la elaborazione di procedure informatiche standardizzate allo scopo di evidenziare gli scostamenti dei costi e dei rendimenti rispetto a valori medi e "standards"».

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali)*. — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi ed adottando le procedure di cui ai commi 2 e 3.

2. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Ministro competente, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri, a dirigenti generali in servizio presso l'amministrazione interessata. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale generale.

3. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale sono conferiti con decreto del Ministro, su proposta del dirigente generale competente, a dirigenti in servizio presso l'amministrazione interessata. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale.

4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti di settore e definiti con regolamento, ai sensi dell'art. 6.

5. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore».

«Art. 20 (*Verifica dei risultati. Responsabilità dirigenziali*). — 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.

3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.

5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6.

6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.

7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1° febbraio 1994. È consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti in altre amministrazioni.

8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria tecnica e amministrativa comportano, in contraddittorio, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale provvedimento è adottato dal Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono gli organi amministrativi di vertice. Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. In caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti generali o equiparati, può essere disposto - in contraddittorio - il collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile.

10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

11. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate».

«Art. 21 (*Nomina dei dirigenti generali*). — 1. Nei limiti delle disponibilità di organico delle amministrazioni ed enti di cui all'art. 15, comma 1, la nomina a dirigente generale è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a favore di soggetti dotati di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, con qualifica di dirigente dei ruoli delle predette amministrazioni ed enti. La nomina può, altresì, essere disposta in favore di esperti di particolare qualificazione in possesso di requisiti da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, ovvero di persone che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o dai settori della ricerca e della docenza universitaria, dalle magistrature e Avvocatura dello Stato.

2. Nei limiti delle disponibilità di organico, possono essere, altresì, conferiti a persone estranee, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabili una sola volta. A tale personale si applicano, per tutta la durata dell'incarico, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità, nonché il trattamento economico iniziale spettante al dirigente generale di ruolo di corrispondente livello e un'indennità determinata dal Consiglio dei Ministri.

3. Delle nomine e degli incarichi di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli e alle esperienze professionali».

«Art. 24 (*Trattamento economico*). — 1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni ed enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Per i dirigenti generali, nonché per il personale con qualifica dirigenziale indicato all'art. 2, comma 4, la retribuzione è determinata ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216».

— Il testo degli articoli 3-*ter* e 3-*quater* del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163 recante: «Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni», è il seguente:

«Art. 3-*ter* (*Rimedi per l'inosservanza dei termini*). — 1. Decorsi inutilmente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali, fissati ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'interessato può produrre istanza al dirigente generale dell'unità responsabile del procedimento, il quale provvede direttamente nel termine di trenta giorni. Se il provvedimento è di competenza del dirigente generale l'istanza è rivolta al

Ministro, il quale valuta se ricorrono le condizioni per l'esercizio del potere di avocazione regolato dall'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, come sostituito dall'art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, provvedendo in caso positivo entro trenta giorni dall'avocazione.

2. I servizi di controllo interno dei Ministeri, istituiti ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470 e i servizi ispettivi compiono annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti non conclusi entro il termine determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'inosservanza di tale termine comporta accertamenti ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti dall'art. 20, commi 9 e 10, e dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituiti, rispettivamente, dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e dall'art. 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546».

«Art. 3-*quater (Servizio di controllo interno)*. — 1. Per le amministrazioni che non hanno adottato il regolamento per l'istituzione del servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione di cui all'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, vigono, fino all'emanazione del citato regolamento, le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Il servizio di controllo interno è posto alle dirette dipendenze del Ministro in posizione di autonomia.

3. Alla direzione del servizio di cui al comma 1 è preposto un collegio di tre membri costituito da due dirigenti generali, appartenenti ai ruoli del Ministero cui appartiene il servizio di controllo interno, e da un membro scelto tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari. Con unico decreto il Ministro competente provvede alla nomina del collegio e all'attribuzione delle funzioni di presidente del collegio stesso. Al servizio di controllo interno è assegnato un nucleo di sei dirigenti del ruolo del Ministero cui appartiene il servizio o che si trovino in posizione di comando presso lo stesso Ministero. Le funzioni di segreteria del collegio sono svolte da un contingente non superiore alle diciotto unità, appartenenti alle diverse qualifiche funzionali. Gli incarichi di cui al presente comma sono attribuiti senza oneri per lo Stato.

4. Le funzioni di controllo svolte dal servizio di cui al comma 1 si esercitano nei confronti dell'attività amministrativa del Ministero presso cui il servizio è istituito.

5. Il servizio di controllo interno ha il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. In particolare esso:

a) accerta la rispondenza di risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti in disposizioni normative e nelle direttive emanate dal Ministro e ne verifica l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nonché la trasparenza, l'imparzialità ed il buon andamento anche per quanto concerne la rispondenza dell'erogazione dei trattamenti economici accessori alla normativa di settore ed alle direttive del Ministro;

b) svolge il controllo di gestione sull'attività amministrativa dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unità organizzative e riferisce al Ministro sull'andamento della gestione, evidenziando le cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati con la segnalazione delle irregolarità eventualmente riscontrate e dei possibili rimedi;

c) stabilisce annualmente, anche su indicazione del Ministro e d'intesa, ove possibile, con i responsabili dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unità organizzative, i parametri e gli indici di riferimento del controllo sull'attività amministrativa.

6. Il servizio di controllo interno ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere ai dipartimenti, ai servizi ed alle altre unità organizzative, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti.

7. I risultati dell'attività del servizio sono riferiti trimestralmente al dirigente generale competente ed al Ministro».

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Per il testo del comma 1 dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per il testo del comma 6 dell'art. 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per il testo del comma 4 dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, reca: «Regolamento recante semplificazione del procedimento di conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

— Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20:

«8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne da avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312».

— Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

«5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6».

Note all'art. 6:

— Per il testo del comma 1 dell'art. 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in note alle premesse.

98G0325

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 16 giugno 1998, n. **280**.

Regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante disposizioni sulla «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348 con il quale è stato emanato il «Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione d'origine dei vini»;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 con il quale è stato istituito il Ministero per le politiche agricole;

Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta l'opportunità di adottare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 17, comma 3 e dell'articolo 18, comma 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164 il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della sezione amministrativa e della segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 23 marzo 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1998, n. 400, effettuata con nota n. 940 C.V. del 5 maggio 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento determina l'organizzazione, le competenze ed il funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di cui all'articolo 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

Competenze della sezione amministrativa

1. La sezione amministrativa, organo del Ministro per le politiche agricole, è una delle due sezioni in cui è articolato il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, e svolge funzioni amministrative e tecniche connesse alla materia di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164. In particolare:

a) riceve le istanze di riconoscimento, modifica, revoca dei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine (D.O.) e ad indicazione geografica tipica (I.G.T.), al fine di acquisire idonei elementi conoscitivi;

b) esamina le istanze con la relativa documentazione, ne verifica la legittimità, la completezza e la regolarità e ne trasmette copia alla Sezione interprofessionale;

c) indice pubbliche audizioni e riunioni tecniche alle quali partecipano rappresentanti degli enti istituzionali e delle categorie interessate di fronte ad una commissione costituita da due rappresentanti della sezione interprofessionale, individuati nell'ambito della commissione regionale interessata uno dei quali con funzione di presidente ed un rappresentante della sezione amministrativa, designato di volta in volta dal dirigente capo della sezione amministrativa, il quale oltre a far parte della commissione come componente, svolge anche funzioni di segretario verbalizzante, in quanto responsabile del procedimento. Alle pubbliche audizioni e riunioni tecniche partecipa, ove ne ravvisi l'opportunità, anche il dirigente capo della sezione amministrativa o un suo delegato;

d) convoca, in occasione delle riunioni della sezione interprofessionale del Comitato, i rappresentanti delle regioni interessate;

e) esamina le deliberazioni adottate dalla sezione interprofessionale e qualora riscontri un caso di manifesta inopportunità della deliberazione stessa, rivolge, su concorde avviso del direttore generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali, una motivata richiesta di riesame alla sezione interprofessionale. Nei casi in cui accerti un vizio di legittimità ha l'obbligo di esercitare tutte le azioni volte a rimuovere il vizio stesso;

f) effettua ricognizione periodiche delle D.O. e delle I.G.T. al fine di proporre le modifiche e le revoche previste dall'articolo 17, comma 8, lettera *b)* della legge n. 164/1992;

g) emana, a firma del dirigente capo della sezione amministrativa, il decreto di riconoscimento, di modifica o di revoca delle denominazioni di origine controllata e garantita, delle denominazioni di origine controllata e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e di approvazione, di modifica o di revoca dei relativi disciplinari di produzione;

h) promuove iniziative per una migliore conoscenza e divulgazione delle caratteristiche che contraddistinguono i prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica di cui alla legge n. 64/1992;

i) mantiene rapporti con organismi esteri e nazionali operanti nel settore delle D.O. e I.G.T.;

l) collabora con l'I.C.R.F. e con gli organismi regionali per la tutela dei vini a D.O. e I.G.T.;

m) provvede, con decreto del dirigente capo della sezione amministrativa, sentita la sezione interprofessionale del Comitato, al riconoscimento degli organismi ufficialmente autorizzati di cui all'articolo 27 della legge n. 164/1992;

n) predispone il decreto del Ministro di autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia, secondo il procedimento previsto dal decreto ministeriale 8 giugno 1995 e ne da comunicazione alla sezione interprofessionale del Comitato;

o) autorizza, con provvedimento del dirigente capo della sezione amministrativa, sentita la sezione interprofessionale, le operazioni di vinificazione e di elaborazione delle uve, dei mosti e dei vini, nonché quelle di imbottigliamento, affinamento in bottiglia ed invecchiamento dei vini a D.O. fuori delle zone di produzione previste per dette operazioni dai corrispondenti disciplinari di produzione;

p) notifica agli interessati le decisioni sui ricorsi proposti avverso il giudizio di non idoneità della commissione di degustazione in sede di appello, di cui all'articolo 13 della legge n. 164/1992;

q) fornisce ogni idonea documentazione agli organi legittimati a richiederla, a sostegno delle deliberazioni della sezione inteprofessionale e dei conseguenti decreti dirigenziali, nei casi di ricorsi giurisdizionali e di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica avverso tali deliberazioni e decreti;

r) provvede sistematicamente alla divulgazione dei pareri forniti dalla sezione interprofessionale;

s) svolge ogni altro incarico conferitole nell'ambito delle materie di cui alla legge n. 164/1992.

Art. 3.

Capo della sezione amministrativa e capo della segreteria

1. Alla sezione amministrativa ed alla segreteria organizzata al suo interno, è preposto il capo della sezione amministrativa e della segreteria, con qualifica di dirigente.

2. Il predetto dirigente oltre ad essere responsabile di tutte le attribuzioni di cui all'articolo 2: assiste alle riunioni della sezione interprofessionale; segnala al direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali i nominativi dei funzionari da designare come segretario effettivo e segretario supplente in occasione delle riunioni della sezione interprofessionale; svolge ogni altro incarico conferitogli nell'ambito delle materie di cui alla legge n. 164/1992.

Art. 4.

Segretario effettivo e segretario supplente

1. Su proposta del dirigente - capo della sezione amministrativa, il direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali nomina due funzionari in servizio presso la sezione amministrativa del Comitato, incaricati di svolgere funzioni di segretario effettivo e segretario supplente di livello rispettivamente nono e non inferiore al settimo, con le seguenti funzioni:

a) verbalizzazione delle riunioni della sezione interprofessionale del Comitato, assicurando la legittimità delle deliberazioni;

b) predisposizione della documentazione necessaria in occasione delle riunioni di cui al punto *a)*;

c) predisposizione della raccolta delle sintesi dei pareri forniti dalla sezione interprofessionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 giugno 1998

Il Ministro: PINTO

Visto *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 146

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvao con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge n. 164/1992 è il seguente:

«3. Il Comitato è composto da una sezione interprofessionale costituita dal Presidente e dai componenti di cui al comma 5, e da una sezione amministrativa, costituita da personale dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che svolge anche i compiti di segreteria».

— Il testo del comma 2 dell'art. 18 della legge n. 164/1992 è il seguente:

«2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste è adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria del Comitato, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675».

Nota all'art. 1:

— La legge n. 164 del 10 febbraio 1992, pubblicata nel supplemento della *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992 reca: «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini».

Note all'art. 2:

— Il testo del comma 8-*bis* dell'art. 17 della legge n. 164/1992 è il seguente:

«8-*bis*. Propone anche d'ufficio, la modifica o la revoca delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche tipiche riconosciute e dei loro disciplinari di produzione».

— Il testo dell'art. 27 della legge n. 164/1992 è il seguente:

«Art. 27 *(Concorsi enologici)*. — 1. I vini di cui alla presente legge, che utilizzano nella propria designazione e presentazione nomi geografici nei termini e con le modalità previsti, possono patecipare a concorsi enologici organizzati da enti definiti organismi ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato nazionale di cui all'art. 17.

2. Le partite dei prodotti di cui al comma 1, opportunamente individuate e controllate, che abbiano superato i requisiti previsti negli appositi regolamenti di concorso, possono fregiarsi di distinzioni nei limiti previsti dal quantitativo di vino accertato prima del concorso.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina del riconoscimento degli organismi di cui al comma 1, della partecipazione al concorso ivi compresa la composizione delle commissioni di degustazione, del regolamento di concorso, nonché del rilascio, gestione e controllo del corretto utilizzo delle distinzioni attribuite».

— Il testo del decreto 8 giugno 1995 (Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia) è il seguente:

«Art. 1. Le regioni sono competenti ad accertare l'effettiva sussistenza delle condizioni climatiche che giustificano l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia in una determinata campagna vitivinicola.

Art. 2. L'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia è concesso dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali alle regioni che ne facciano motivata richiesta.

La richiesta deve necessariamente contenere:

la dichiarazione della regione relativa all'accertamento della effettiva sussistenza delle condizioni climatiche avverse. Copia della documentazione relativa all'accertamento rimarrà in possesso della regione richiedente;

i tipi di vini per i quali si intende procedere all'arricchimento: vini da tavola, V.Q.P.R.D. e vini a base spumante;

il numero dei gradi che devono essere aggiunti.

Le richieste dovranno pervenire al Ministero non prima del 10 agosto.

Tuttavia, in caso di coltivazione di varietà di viti a maturazione precoce nonché il particolare andamento climatico nelle aree di competenza lo rendano necessario, gli organismi regionali possono richiedere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di arricchimento anche prima di tale data.

In tal caso la richiesta deve contenere una circostanziata relazione esplicativa.

Art. 3. Il Ministero provvederà ad emanare la relativa autorizzazione entro trenta giorni decorrenti dalla data in cui tale richiesta è pervenuta».

— Il testo dell'art. 13 della legge n. 164/1992 (Analisi chimico-fisiche ed esame organolettico), è il seguente:

«Art. 13. — 1. I vini prodotti nel rispetto delle norme previste per la designazione e presentazione delle DOCG e delle DOC e degli specifici disciplinari di produzione, nella fase della produzione, secondo le norme della CEE, ai fini dell'utilizzazione delle rispettive denominazioni di origine, devono essere sottoposti ad una preliminare analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico. Per i vini DOCG, inoltre, l'esame organolettico deve essere ripetuto, partita per partita, nella fase di imbottigliamento. La certificazione positiva dell'analisi e dell'esame è condizione per l'utilizzazione della DOCG e della DOC.

2. L'analisi chimico-fisica di cui al comma 1 è effettuata, su richiesta degli interessati, dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; l'esame organolettico di cui allo stesso comma 1 è effettuato, su richiesta degli interessati da presentare alla suddetta camera di commercio, da apposite commissioni di degustazione istituite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura detentrice degli albi dei vigneti ai sensi dell'art. 15.

3. Le commissioni di cui al comma 2 devono essere composte da tecnici ed esperti degustatori in rappresentanza delle categorie professionali interessate alla produzione e commercializzazione dei vini, scelti nell'ambito degli appositi elenchi tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Esse durano in carica per un periodo massimo di tre anni; i relativi componenti possono essere riconfermati.

4. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste istituisce con proprio decreto, presso il Comitato nazionale di cui all'art. 17, commissioni di appello incaricate della revisione delle risultanze degli esami organolettici rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e per l'Italia meridionale e insulare.

5. I giudizi delle commissioni di appello sono definitivi.

6. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su parere conforme del Comitato nazionale di cui all'art. 17, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della stessa legge n. 400/1988, il regolamento per la disciplina delle operazioni di prelievo dei campioni e degli esami analitico-organolettici, nonché per il funzionamento delle commissioni di degustazione istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e di quelle di appello, stabilendo anche i termini per l'effettuazione dei prelievi e degli esami.

7. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, con apposito decreto emana norme riguardanti i controlli cui devono essere sottoposti i vini italiani prima di essere esportati e quelli presenti sul mercato estero. Con lo stesso decreto sono stabilite le occorrenti misure per la protezione delle denominazioni di origine dalle imitazioni e dalle usurpazioni che possano verificarsi all'estero.

8. Fino all'istituzione delle commissioni previste dai commi 2 e 4 e all'emanazione del regolamento di cui al comma 6, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia».

98G0327

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 6 giugno 1998.

Istituzione dell'area marina protetta di Portofino.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

D'intesa con il Ministro del tesoro;

Visto il titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro delle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e, in particolare, gli articoli 8 e 18;

Visto l'art. 1, comma 10, della legge 2 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Vista la proposta della consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti formulata nella riunione del 16 giugno 1992;

Visto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare;

Visti i pareri dei comuni di Portofino, Camogli e Santa Margherita Ligure;

Vista la nota n. 98830/1134 dell'8 settembre 1997 con la quale la regione Liguria ha chiesto di modificare l'originaria proposta della consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;

Visto il parere favorevole espresso dalla consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti in data 6 novembre 1997 sulla predetta proposta di modifica;

Vista la nota n. SCN/ST/97/4465 del 21 marzo 1997, con la quale il servizio conservazione della natura ha trasmesso la delibera del comitato per le aree naturali protette di approvazione dell'aggiornamento per l'anno 1996 del programma triennale per le aree naturali protette 1994/1996;

Vista la nota d'intesa del Ministro del tesoro prot. n. 112845 del 18 marzo 1998;

Ravvisata la necessità di provvedere all'istituzione dell'area marina protetta denominata Portofino;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituita, d'intesa con il Ministro del tesoro, ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata e integrata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta denominata Portofino.

Art. 2.

1. Con riferimento alla cartografia allegata, l'area naturale marina protetta Portofino è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:

	Latitudine	Longitudine
	—	—
A)	44°19'.16N	09°12'.85E
B)	44°18'.42N	09°13'.10E
C)	44°18'.32N	09°12'.82E
D)	44°18'.20N	09°12'.80E
E)	44°18'.20N	09°13'.10E
F)	44°17'.77N	09°13'.25E
G)	44°18.'41N	09°10'.32E
H)	44°18'.87N	09°10'.58E
I)	44°18'.90N	09°10'.52E
L)	44°18'.42N	09°10'.21E
M)	44°19'.20N	09°08'.45E
N)	44°19'.80N	09°08'.88E
O)	44°20'.78N	09°09'.17E
P)	44°20'.78N	09°09'.32E

Art. 3.

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 27, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'art. 18, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta Portofino, in particolare, persegue:

a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;

b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona;

c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area naturale marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;

d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia, marina;

e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti. Sempre nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità, per le attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi di trasporto collettivi gestiti preferibilmente da cittadini residenti nei comuni di Portofino, Camogli e Santa Margherita Ligure.

Art. 4.

1. All'interno dell'area naturale marina protetta Portofino, per come individuata e delimitata all'art. 2, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente previsto al comma 2 del presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area naturale marina protetta medesima, ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

In particolare, sono vietate:

a) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;

b) l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;

c) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o, inquinanti;

d) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area.

2. La zona *A* di riserva integrale, che comprende il tratto di mare da Punta Torretta a Punta del Buco (Cala dell'Oro), è delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine —	Longitudine —
R)	44°18'.93N	09°09'.37E
S)	44°18'.72N	09°09'.98E

3. In tale zona, fatto salvo quanto indicato al comma 1, sono vietati:

a) l'asportazione anche parziale ed il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali;

b) la navigazione, l'accesso e la sosta con navi e natanti di qualsiasi genere e, tipo, escluse l'imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica, nei modi esplicitamente autorizzati dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta;

c) la balneazione;

d) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata.

4. La zona *B* di riserva generale, che comprende il tratto di mare da Punta di Portofino a Punta della Chiappa, fatto salvo il corridoio di accesso a S. Fruttuoso, e delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine —	Longitudine —
T)	44°17'.90N	09°13'.10E
F)	44°17'.77N	09°13'.25E
G)	44°18'.41N	09°10'.32E
H)	44°18'.87N	09°10'.58E
I)	44°18'.90N	09°10'.52E
L)	44°18'.42N	09°10'.21E
M)	44°19'.20N	09°08'.45E
Q)	44°19'.33N	09°08'.79E

5. In tale zona, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati:

a) l'ancoraggio;

b) l'ormeggio non regolamentato;

c) la pesca subacquea.

6. In tale zona sono, invece, consentiti:

a) l'accesso a remi e a vela ad imbarcazioni di dimensioni ridotte (massimo 6 metri circa) dotate o meno di motore, autorizzate esplicitamente dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta, per raggiungere le zone di ormeggio regolamentato;

b) la navigazione alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso, a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica, nonché a quella per la fruizione, nei modi esplicitamente autorizzati dall'ente gestore dell'area protetta medesima;

c) l'accesso alle imbarcazioni a motore per l'esercizio della pesca professionale riservata ai pescatori residenti, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, che hanno la propria sede nei comuni territorialmente interessati, alla data del presente decreto, con i mezzi selettivi e nei luoghi autorizzati dall'ente gestore dell'area protetta;

d) l'ormeggio alle strutture galleggianti e a quelle fisse a terra, appositamente predisposte dall'ente gestore;

e) la balneazione;

f) le attività subacquee compatibili con la tutela delle specie viventi e la conservazione dei fondale (fotografia, riprese, turismo subacqueo, ecc.);

g) il prelievo di organismi e minerali per motivi di studio, esplicitamente autorizzati dall'ente gestore;

h) l'attività di pesca sportiva da riva con canna senza mulinello; l'attività di pesca sportiva da natante con l'uso di canna e lenze da fermo esercitata da cittadini dei comuni territorialmente interessati.

7. La zona *C* di riserva parziale, che comprende il tratto di mare da Punta Pedale alla Punta Portofino, fatto salvo il corridoio di accesso al porto di Portofino, e da Punta della Chiappa a Punta Cannette, è delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine	Longitudine
	—	—
A)	44°19'.16N	09°12'.85E
B)	44°18'.42N	09°13'.10E
C)	44°18'.32N	09°12'.82E
D)	44°18'.20N	09°12'.80E
E)	44°18'.20N	09°13'.10E
F)	44°17'.77N	09°13'.25E
T)	44°17'.90N	09°13'. 10E
Q)	44°19'.33N	09°08'.79E
M)	44°19'.20N	09°08'.45E
N)	44°19'.80N	09°08'.88E
O)	44°20'.78N	09°09'.17E
P)	44°20'.78N	09°09'.32E

8. In tale zona, oltre a quanto indicato al comma 1; sono vietati:

a) l'ancoraggio;

b) l'ormeggio non regolamentato;

c) la pesca subacquea.

9. In tale zona sono, invece, consentiti:

a) l'accesso ad imbarcazioni di dimensioni ridotte (massimo 6 metri circa), dotate o meno di motore, ad una velocità massima di 5 nodi, per raggiungere le zone di ormeggio regolamentato;

b) l'accesso alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e, soccorso ed a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica e di fruizione, nei modi esplicitamente autorizzati dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta;

c) l'accesso alle imbarcazioni a motore per l'esercizio della pesca professionale riservata ai pescatori residenti, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, che risultino aver propria sede nei comuni e nei luoghi territorialmente interessati alla data del presente decreto, con i mezzi selettivi autorizzati dall'ente gestore;

d) l'ormeggio alle strutture galleggianti e a quelle fisse a terra, appositamente predisposte dall'ente gestore;

e) la balneazione;

f) le attività subacquee compatibili con la tutela delle specie viventi e la conservazione dei fondali (fotografia, riprese, turismo subacqueo, ecc.);

g) il prelievo di organismi e minerali per motivi di studio, esplicitamente autorizzato dall'ente gestore;

h) la pesca sportiva con sole lenze e canne da fermo anche effettuata da riva.

10. La navigazione nella fascia di mare prospiciente l'area marina protetta di Portofino, per una larghezza di 1.000 metri a partire dal confine dell'area protetta, dovrà essere effettuata ad una velocità massima di dieci nodi.

Art. 5.

1. La gestione dell'area naturale marina protetta di Portofino sarà affidata ai sensi del combinato disposto dell'art. 28, comma 2, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dell'art. 19, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 6.

1. All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione dell'area naturale marina protetta di Portofino si fa fronte, per l'installazione dei segnalamenti e quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area naturale marina protetta e della sua ripartizione, con L. 400.000.000 a gravare sul capitolo 4637 dell'unità previsionale di base 8.1.2.1 «Difesa del mare» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, nonché con la somma iniziale di L. 100.000.000 per le spese di primo avviamento, ivi comprese quelle relative alla stampa, e diffusione di opuscoli illustrativi e divulgativi, a gravare sul capitolo 4638 della predetta unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, entrambe per l'esercizio finanziario 1998.

2. Successivamente si provvederà ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario 1999, 2000 e 2001, tenendo presenti gli attuali stanziamenti di bilancio sul medesimo capitolo 4637 dell'unità previsionale di base 8.1.2.1 «Difesa del mare», la somma non inferiore a L. 500.000.000 per le attività finalizzate alla gestione ordinaria delle aree naturali marine protette.

Art. 7.

1. Il regolamento di esecuzione del presente decreto e di organizzazione dell'area naturale marina protetta sarà approvato, ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificato dall'art. 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nei termini consentiti dall'eventuale convenzione di affidamento dell'area protetta medesima all'ente delegato e comunque non oltre centottanta giorni dalla approvazione di tale convenzione.

2. Nel suddetto regolamento dovrà essere prevista l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e alla commissione di riserva.

Art. 8.

1. Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione, sentita la consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate.

Roma, 6 giugno 1998

Il Ministro: RONCHI

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 222

ALLEGATO

98A7314

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 luglio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione di provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto i verbali di ispezione ordinaria eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte 2ª, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Decreta

lo scioglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile senza, far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975 delle sottoelencate società cooperative:

società coop. Antares a r.l., con sede in Ortanova, costituita per rogito notaio M.S. Romagnoli, in data 1° febbraio 1980, repertorio n. 4680, tribunale di Foggia, r.i. n. 4585, BUSC n. 2215/174298;

società coop. Blu Arcobaleno a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio M.S. Romagnoli, in data 17 dicembre 1980, repertorio n. 5749, tribunale di Foggia, r.i. n. 4977, BUSC n. 2404/181079;

società coop. San Valentino Residence a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio A. Frattarolo, in data 19 febbraio 1981, repertorio n. 3002, tribunale di Foggia, r.i. n. 5063, BUSC n. 2431/181867;

società coop. Faro a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio Antonio Pepe, in data 8 febbraio 1978, repertorio n. 479, tribunale di Foggia, r.i. n. 4052, BUSC n. 1962/161369;

società coop. Il Giglio a r.l., con sede in Poggio Imperiale, costituita per rogito notaio L.M. Follieri, in data 6 maggio 1988, repertorio n. 14801, tribunale di Lucera, r.i. n. 2359, BUSC n. 3828/235678.

Foggia, 21 luglio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A7280

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 14 giugno 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale «Sanaprav».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevato che con provvedimento del 2 ottobre 1997, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1997 al reg. 2. foglio 49, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 9 dicembre 1997, si è proceduto per le specialità medicinali a base di simvastatina e pravastatina alla conferma della classe *a)* con apposizione della nota limitativa n. 13 ed alla indicazione dei nuovi prezzi;

Considerato che il citato provvedimento del 2 ottobre 1997 finalizzato alle confezioni da 10 compresse da 20 mg di principio attivo di simvastatina e di pravastatina comprende anche la specialità medicinale denominata «Sanaprav» della società Sankyo Pharma Italia S.p.a., con sede in Roma, nella confezione da 20 compresse da 10 mg;

Vista la propria deliberazione assunta nella seduta dell'8 ottobre 1997, con la quale è stato deciso il trasferimento in classe *c)* della specialità medicinale denominata «Sanaprav», a base di pravastatina sale sodico, nella confezione 20 compresse da 10 mg, in quanto confezione non conforme alle esigenze del Servizio sanitario nazionale;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Sanaprav», a base di pravastatina sale sodico, della società Sankyo Pharma Italia S.p.a., con sede in Roma, nella confezione 20 compresse da 10 mg, A.I.C. n. 029371010, è classificate nella classe *c)* ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993 n. 537.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 14 giugno 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 22

98A7308

PROVVEDIMENTO 19 giugno 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale «Precond».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero della sanità, ufficio A.I.C., n. 145/1997 del 16 marzo 1997, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 26 marzo 1997, con il quale è stata autorizzata l'immissione in commercio in classe «*a)* per uso ospedaliero H» della specialità medicinale denominata «Precond», della società Crinos industria farmacobiologica S.p.a., con sede in Villa Guardia (Como), nelle confezioni 30 capsule da 10 mg, 40 capsule da 10 mg, 20 capsule da 20 mg e 30 capsule da 20 mg;

Vista la domanda del 26 novembre 1997 con cui il dott. Valerio Santini, in qualità di procuratore in nome e per conto della società Crinos industria farmacobiologica S.p.a., chiede la riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale «Precond», a base di nicorandil di tutte le confezioni sopra citate rispettivamente ai prezzi di L. 15.100, IVA compresa. L. 20.100, IVA compresa, L. 20.100, IVA compresa e L. 30.100. IVA compresa;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 25 febbraio 1998, con la quale, a seguito della verifica del prezzo, è stata decisa la classificazione ed il trasferimento in classe *c)*, escludendo il prodotto dalle fasce di rimborsabilità, in quanto il costo del farmaco è nettamente superiore a quello di prodotti ad attività analoga, come ad esempio quelli a base di isosorbide mononitrato, nei confronti dei quali non presenta sostanziali differenze;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Precond», a base di nicorandil, della società Crinos industria farmacobiologica S.p.a., con sede in Villa Guardia (Como), nelle confezioni 30 capsule da 10 mg, A.I.C. n. 029091016, 40 capsule da 10 mg, A.I.C. n. 029091028, 20 capsule da 20 mg, A.I.C. n. 029091030, e 30 capsule da 20 mg, A.I.C. n. 029091042, è classificata in classe *c)*, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 19 giugno 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 29

98A7306

PROVVEDIMENTO 19 giugno 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale «Ventolin».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della

legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1997, n. 26, nel quale la specialità medicinale denominata «Ventolin», a base di salbutamolo, con particolare riferimento alle confezioni 500 im 1 f.1 ml 500 mcg, A.I.C. n. 022984088, e 100 iv 1 f. 5 ml 100 mcg, A.I.C. n. 022984090, della società Glaxo Wellcome S.p.a., con sede in Verona, risulta classificata in classe *a-h);*

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 14 gennaio 1998, con la quale è stato espresso parere favorevole alla modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della citata specialità medicinale mediante la sostituzione delle unità posologiche da 1 fiala a 10 fiale con classificazione in fascia H al prezzo di L. 29.000 per la confezione in fiale da 100 mcg e di L. 26.000 per la confezione in fiale da 500 mcg;

Visto il decreto dell'ufficio A.I.C. n. 40 del 19 gennaio 1998, pubblicato per estratto in *Gazzetta Ufficiale* del 3 marzo 1998, n. 51, mediante il quale si è provveduto all'attribuzione dell'A.I.C. per la confezione 10 fiale 500 mcg con il numero 022984126 e conseguente classificazione in classe «*a)*» per uso ospedaliero «H» al prezzo L. 26.000, nonché per la confezione 10 fiale 100 mcg con il numero A.I.C. 022984114 e conseguente classificazione in classe «*a)*» per uso ospedaliero «H» al prezzo di L. 29.000, mantenendo la classificazione, per entrambe le confezioni, di medicinale soggetto a prescrizione medica ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 25 marzo 1998, mediante la quale si è constatato che i riferiti prezzi di L. 29.000 e di L. 26.000 risultano superiori al prezzo medio europeo, atteso che le confezioni da 1 fiala sono rispettivamente al prezzo di L. 800 per la confezione da 500 mcg e di L. 310 per la confezione da 100 mcg, come da decreto ministeriale 25 luglio 1997, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1997 n. 239, supplemento ordinario n. 208, e pertanto le medesime confezioni da 10 fiale vengono classificate in classe *c)* e classificate ai fini della fornitura quali medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero a norma dell'art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Ventolin», a base di salbutamolo, della società Glaxo Wellcome S.p.a., con sede in Verona, nelle confezioni 10 fiale 500 mcg, A.I.C. n. 022984126, e 10 fiale 100 mcg, A.I.C. n. 022984114, è classificata in classe *c)*, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993 n. 537.

Art. 2.

La specialità medicinale di cui al precedente articolo viene classificata in classe *c)* ai fini della fornitura quale medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero a norma dell'art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992.

Art. 3.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 19 giugno 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 19

98A7307

PROVVEDIMENTO 19 giugno 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale «Elocon».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1997, n. 26, nel quale la specialità medicinale denominata «Elocon», a base di mometasone furoato, nelle confezioni crema tubo 0,1% 30 gr, A.I.C. n. 027341015, unguento tubo 0,1% 30 gr, A.I.C. n. 027341027, lozione flacone 0,1% 30 gr, A.I.C. n. 027341039, della società Schering Plough S.p.a., con sede in Milano, risulta classificata in classe *C);*

Vista la domanda del 2 ottobre 1997 con la quale la società Schering Plough S.p.a., con sede in Milano, chiede la riclassificazione in classe *b)* della specialità

medicinale denominata «Elocon», nelle confezioni sopra indicate al prezzo di L. 15.800, IVA compresa, per tutte e tre le confezioni;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta dell'11 febbraio 1998. con la quale è stata approvata la riclassificazione in classe *B)* della specialità medicinale denominata «Elocon», della società Schering Plough S.p.a., nelle confezioni crema tubo 1% 30 gr, unguento tubo 1% 30 gr, e lozione flacone 1% 30 gr, rispettivamente al prezzo di L. 15.800. IVA compresa, per ciascuna delle tre confezioni;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Elocon», a base di mometasone furoato, della società Schering Plough S.p.a., con sede in Milano, nelle confezioni crema tubo 1% 30 gr, A.I.C. n. 027341015, unguento tubo 0,1% 30 gr, A.I.C. n. 027341027, e lozione flacone 0,1% 30 gr, A.I.C. n. 027341039. è classificata in classe *b)*, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo di L. 15.800, IVA compresa, per ciascuna delle tre confezioni.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 19 giugno 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 20

98A7309

PROVVEDIMENTO 19 giugno 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale «Andilex».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero della sanità, ufficio A.I.C., n. 148/1997 del 26 marzo 1997, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 92 del 21 aprile 1997, con il quale è stata autorizzata l'immissione in commercio in classe «*a)* per uso ospedaliero H» della specialità medicinale denominata «Andilex», della società Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., con sede in Sanremo (Imperia), nelle confezioni 30 capsule da 10 mg, 40 capsule da 10 mg, 20 capsule da 20 mg e 30 capsule da 20 mg;

Vista la domanda del 9 dicembre 1997 con cui la dott.ssa Ernestina Torricelli, in qualità di legale rappresentante in nome e per conto della società Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l. chiede la riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale «Andilex», a base di nicorandil, di tutte le confezioni sopra citate rispettivamente ai prezzi di L. 15.100, IVA compresa, L. 20.100, IVA compresa, L. 20.100, IVA compresa, e L. 30.100, IVA compresa;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 25 febbraio 1998, con la quale, a seguito della verifica del prezzo, è stata decisa la classificazione ed il trasferimento in classe *c)*, escludendo il prodotto dalle fasce di rimborsabilità, in quanto il costo del farmaco è nettamente superiore a quello di prodotti ad attività analoga, come ad esempio quelli a base di isosorbide mononitrato, nei confronti dei quali non presenta sostanziali differenze;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Andilex», a base di nicorandil, della società Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., con sede in Sanremo (Imperia), nelle confezioni 30 capsule da 10 mg, A.I.C. n. 028888016, 40 capsule da 10 mg, A.I.C. n. 028888028, 20 capsule da 20 mg, A.I.C. n. 028888030, e 30 capsule da 20 mg, A.I.C. n. 028888042, è classificata in classe *c)*, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 19 giugno 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 21

98A7310

PROVVEDIMENTO 22 giugno 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale «Niskemil».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n.' 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto altresì il proprio provvedimento del 13 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1997, n. 4, con il quale, in particolare, la specialità medicinale denominata «Niskemil», a base di nicorandil, della società Italfarmaco S.p.a., con sede in Milano, nelle confezioni 40 compresse da 10 mg e 20 compresse da 20 mg, risulta classificata in classe H;

Viste le proprie deliberazioni, assunte rispettivamente nelle sedute del 25 febbraio 1998, con cui viene deciso che l'ufficio prezzi procederà ad una verifica di tutti i farmaci a base di nicorandil, e del 14 aprile 1998, con la quale a seguito della verifica del prezzo dei farmaci a base di nicorandil ed in linea con la precedente decisione del 25 febbraio 1998 assunta per le specialità medicinali «Andilex» del Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l. e «Precond» della società Crinos industria farmacobiologica S.p.a., viene decisa la classificazione ed il trasferimento in classe *c)* escludendo dalle fasce di rimborsabilità il farmaco denominato «Niskemil», nelle suddette confezioni, in quanto il costo del sopracitato medicinale è nettamente superiore a quello di prodotti ad attività analoga nei confronti dei quali non presenta sostanziali differenze;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Niskemil», a base di nicorandil, della società Italfarmaco S.p.a., con sede in Milano, nelle confezioni 40 compresse da 10 mg, A.I.C. n. 028294027 e 20 compresse da 20 mg, A.I.C. n. 028294039, è classificata in classe *c)*, ai sensi dell'art. 8 comma 10, della legge 24 dicembre1993, n. 537.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 22 giugno 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 24

98A7311

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 giugno 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Foppolo dall'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ampliamento di un edificio ricettivo-turistico denominato K2 in via Foppelle, da parte della soc. Kibo S.r.l. (Deliberazione n. VI/37023).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio-decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis*, legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege*

29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopraccitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con delibera della giunta regione Lombardia n. VI//30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata delibera della giunta regione Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'azione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella delibera della giunta regione Lombardia n. 31898/88 costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 23 aprile 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Foppolo (Bergamo), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, legge n. 431/1985 per la realizzazione di ampliamento di edificio ricettivo-turistico denominato K2 in via Foppelle, da parte della società Kibo S.r.l.;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 12, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Foppolo (Bergamo), mapp. n. 579/c-1454-1455, per la sola parte interessata all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 12 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ampliamento di edificio ricettivo-turistico denominato K2 in via Foppelle, da parte della soc. Kibo S.r.l.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 12, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come

previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n 54.

Milano, 29 giugno 1998

Il segretario: MORONI

98A7335

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 giugno 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di adeguamento del sentiero della Sentinella al forte Venini di Oga per accessibilità disabili da parte della comunità montana Alta Valtellina. (Deliberazione n. VI/37024).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio-decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis*, legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopraccitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con delibera della giunta regione Lombardia n. VI//30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata delibera della giunta regione Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'azione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88 costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 25 marzo 1998 è pervenuta l'istanza della Comunità montana Alta Valtellina di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, legge n. 431/1985 per la realizzazione di adeguamento sentiero della Sentinella al Forte Venini di Oga per accessibilità disabili;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (Sondrio), foglio 3, mapp. A, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di adeguamento sentiero della Sentinella al Forte Venini di Oga per accessibilità disabili;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n 54.

Milano, 29 giugno 1998

Il segretario: MORONI

98A7336

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 giugno 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lanzada dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la demolizione di un fabbricato rurale e ricostruzione rifugio alpino in località Alpe Campagneda da parte del sig. Sertore Giancarlo. (Deliberazione n. VI/37025).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio-decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis*, legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,

fissati con la sopraccitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con delibera della giunta regione Lombardia n. VI//30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata delibera della giunta regione Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'azione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella delibera della giunta regione Lombardia n. 31898/88 costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 15 gennaio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Lanzada (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, legge n. 431/1985 da parte del sig. Sertore Giancarlo per la demolizione di un fabbricato rurale e ricostruzione rifugio alpino in località Alpe Campagneda;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Lanzada (Sondrio), foglio 10, mapp. n. 8, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la demolizione di un fabbricato rurale e ricostruzione rifugio alpino in località Alpe Campagneda;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n 54.

Milano, 29 giugno 1998

Il segretario: MORONI

98A7337

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 giugno 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Corteno Golgi dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di nuove aperture, messa in posa di un pozzo perdente e sistemazione del terreno circostante al fabbricato da parte della sig.ra Bianchi Rosa Maria. (Deliberazione n. VI/37026).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio-decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis*, legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopraccitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con delibera della giunta regione Lombardia n. VI//30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata delibera della giunta regione Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'azione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella delibera della giunta regione Lombardia n. 31898/88 costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 26 marzo 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Corteno Colgi (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, legge n. 431/1985 per la realizzazione di nuove aperture, messa in posa di un pozzo perdente e sistemazione del terreno circostante al fabbricato, da parte della sig.ra Bianchi Rosa Maria;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Corteno Golgi (Brescia), foglio 3, mapp. nn. 208-230-231, per la sola parte interessata all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di nuove aperture, messa in posa di un pozzo perdente e sistemazione del terreno circostante al fabbricato, da parte della sig.ra Bianchi Rosa Maria;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n 54.

Milano, 29 giugno 1998

Il segretario: MORONI

98A7338

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 giugno 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Esine dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un portico per il ricovero di bovini annesso alla malga denominata «Dosso dell'asino» da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/37027).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio-decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis*, legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,

fissati con la sopraccitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con delibera della giunta regione Lombardia n. VI//30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata delibera della giunta regione Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'azione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella delibera della giunta regione Lombardia n. 31898/88 costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 6 febbraio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Esine (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, legge n. 431/1985 da parte dell'amministrazione comunale per la realizzazione di un portico per il ricovero di bovini annesso alla malga denominata «Dosso dell'asino»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con legge n. 431/1985, art. 1, lettera *d)*;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Esine (Brescia), mapp. nn. 3202-3193, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un portico per il ricovero di bovini annesso alla malga denominata «Dosso dell'asino» da parte dell'amministrazione comunale di Esine (Brescia);

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e

sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n 54.

Milano, 29 giugno 1998

Il segretario: MORONI

98A7339

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 giugno 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Esine dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione viaria delle strade di accesso alle malghe (Pozza Scandolaro, Dosso dell'Asino, Foppole, Montalto), da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/37028).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio-decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis*, legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopraccitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con delibera della giunta regione Lombardia n. VI//30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata delibera della giunta regione Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'azione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella delibera della giunta regione Lombardia n. 31898/88 costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 15 aprile 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Esine (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, legge n. 431/1985 per la sistemazione viaria delle strade di accesso alle malghe (Pozza Scandolaro, Dosso dell'Asino, Foppole, Montalto), da parte dell'amministrazione comunale;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con legge n. 431/1985, art. 1, lettera *d)*;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Esine (Brescia), mapp. nn. 2740-8477-3193-3023-3362-2986-2160, per la sola parte interessata all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione viaria delle strade di accesso alle malghe (Pozza Scandolaro, Dosso dell'Asino, Foppole, Montalto), da parte dell'amministrazione comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n 54.

Milano, 29 giugno 1998

Il segretario: MORONI

98A7340

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 giugno 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Foppolo dall'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada comunale di accesso alla frazione Tegge da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/37029).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis*, legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizza-

zione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopraccitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con delibera della giunta regione Lombardia n. VI//30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata delibera della giunta regione Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'azione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella delibera della giunta regione Lombardia n. 31898/88 costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 4 maggio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Foppolo (Bergamo), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, legge n. 431/1985 per la realizzazione di una strada comunale di accesso alla frazione Tegge, da parte del comune;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 12, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Foppolo (Bergamo), foglio n. 15, mapp. nn. 804-108-289-112-113-341-317-318, foglio n. 20, mapp. n. 352-987, per la sola parte interessata all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 12 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada comunale di accesso alla frazione Tegge, da parte del comune;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 12, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n 54.

Milano, 29 giugno 1998

Il segretario: MORONI

98A7341

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 29 luglio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici ed in particolare il comma 2 dell'art. 3;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 26 maggio 1998, con il quale sono stati stabiliti i criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 3 luglio 1998;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di scienze della formazione in data 22 aprile 1998 e 29 luglio 1998, dal consiglio di amministrazione in data 31 marzo 1998 e dal senato accademico in data 28 aprile 1998;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche;

Vista la nota di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1/1998 del 16 giugno 1998;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il comma 1 dell'art. 77, concernente la facoltà di scienze della formazione, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 77.

Facoltà di scienze della formazione

1. La facoltà di scienze della formazione conferisce le seguenti lauree:

1. Scienze della formazione primaria;
2. Scienze dell'educazione.

Art. 2.

Dopo l'art. 77, concernente la facoltà di scienze della formazione, e con lo scorrimento degli articoli successivi, è inserito il seguente articolo 78, relativo al corso di laurea in scienze della formazione primaria.

Art. 78.

Laurea in scienze della formazione primaria

FINALITÀ DEL CORSO DI LAUREA.

1. Il corso di laurea in scienze della formazione primaria è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico.

2. Costituisce obiettivo formativo del corso di laurea il seguente insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante:

a) ascoltare, osservare, comprendere gli allievi durante lo svolgimento delle attività formative, assumendo consapevolmente e collegialmente i loro bisogni formativi e psicosociali al fine di promuovere la costruzione dell'identità personale, femminile e maschile, insieme all'auto-orientamento;

b) esercitare le proprie funzioni in stretta collaborazione con i colleghi, le famiglie, le autorità scolastiche, le agenzie formative, produttive e rappresentative del territorio;

c) possedere adeguate conoscenze nell'ambito dei settori disciplinari di propria competenza, anche con riferimento agli aspetti storici ed epistemologici;

d) rendere significative, sistematiche, complesse e motivanti le attività didattiche attraverso una progettazione curricolare flessibile che includa decisioni rispetto a obiettivi, aree di conoscenza, metodi didattici;

e) organizzare il tempo, lo spazio, i materiali, anche multimediali, le tecnologie didattiche per fare della scuola un ambiente per l'apprendimento di ciascuno e di tutti;

f) gestire la comunicazione con gli allievi e l'interazione tra loro come strumenti essenziali per la costruzione di atteggiamenti, abilità, esperienze, conoscenze e per l'arricchimento del piacere di esprimersi e di apprendere e della fiducia nel poter acquisire nuove conoscenze;

g) verificare e valutare, anche attraverso gli strumenti docimologici più aggiornati, le attività di insegnamento-apprendimento e l'attività complessa della scuola;

h) assumere il proprio ruolo sociale nel quadro dell'autonomia della scuola, nella consapevolezza dei doveri e dei diritti dell'insegnante e delle relative problematiche organizzative e con attenzione alla realtà civile e culturale (italiana ed europea) in cui essa opera, alle necessarie aperture interetniche nonché alle specifiche problematiche dell'insegnamento ad allievi di cultura, lingua e nazionalità non italiana.

COLLOCAZIONE DEL CORSO DI LAUREA.

3. Il corso di laurea in scienze della formazione primaria è collocato nella facoltà di scienze della formazione dell'Università di Padova. Per il funzionamento del corso di laurea sono utilizzate le strutture di tutte le facoltà presso cui le competenze sono disponibili. I professori di qualunque facoltà che impartiscano a titolo ufficiale l'insegnamento delle discipline di loro competenza, fanno parte del consiglio di corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché del consiglio di facoltà di scienze della formazione per tutti i provvedimenti inerenti detto corso di laurea, compresi quelli relativi alla copertura degli insegnamenti e all'utilizzazione dei posti di ruolo.

TITOLO E MODALITÀ DI AMMISSIONE.

4. Il titolo di ammissione è quello previsto dalla normativa vigente per l'ammissione ai corsi di laurea universitari.

5. Il bando di ammissione indica ogni anno il numero dei posti disponibili in accordo con i ministeri competenti e il coordinamento universitario regionale.

DURATA ED ARTICOLAZIONE DEGLI STUDI.

6. Gli studi hanno durata di quattro anni e sono articolati in un biennio comune e in due indirizzi:

a) per la Formazione degli insegnanti della scuola materna;

b) per la Formazione degli insegnanti della scuola elementare.

Ogni annualità è divisa in due semestri, per cui il corso di studio si articola in otto semestri

7. Chi ha già conseguito la laurea può integrare il percorso formativo con uno o due semestri di specializzazione differenziata relativa;

a) alla integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap e ciò costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno ai sensi dell'art. 14, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) alla preparazione di figure di sistema nei servizi scolastici di orientamento, di documentazione, di valutazione, di utilizzazione delle tecnologie didattiche, di consulenza psico-pedagogico, di direzione.

TITOLO DI STUDIO RILASCIATO.

8. Al termine degli studi si consegue la laurea in scienze della formazione primaria. L'indirizzo seguito è menzionato nel diploma di laurea. I laureati in uno degli indirizzi possono conseguire anche il titolo per l'altro indirizzo integrando la formazione in non più di due semestri.

9. La laurea conseguita costituisce titolo per l'ammissione, in relazione all'indirizzo prescelto, ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare, nonché di educatore nelle istituzioni educative statali.

IMPEGNO DIDATTICO, CREDITI FORMATIVI E TIROCINIO.

10. Le attività didattiche comprendono, oltre ad unità di formazione articolare in modelli unidisciplinari o pluridisciplinari con annessi laboratori, anche il tirocinio presso istituzioni scolastiche.

11. Le attività didattiche previste in ogni semestre impegnano 300 ore, per un complessivo di 2400 ore nell'intero corso di studi quadriennale.

12. Ognuna delle attività didattiche previste è definita in termini di crediti formativi, secondo le normative adottate nel Sistema europeo di trasferimento dei crediti accademici (ECTS), facendo pari a 30 il totale dei crediti di un semestre, per un complessivo di 240 crediti.

13. Alle attività di laboratorio è destinato non meno del 10% dei crediti formativi del corso di laurea, mentre alle attività di tirocinio, ivi comprese le fasi di progettazione e di verifica, è riservato non meno del 20% dei crediti formativi. Il tirocinio didattico, finalizzato all'interazione strategica e pragmatica tra teorie e pratiche, è attivato fin dal primo anno di studi.

CONTENUTI MINIMI QUALIFICANTI E PIANI DI STUDIO.

14. I contenuti minimi qualificanti necessari al conseguimento dell'obiettivo formativo del corso di laurea, indicato al comma 2, comprendono attività didattiche e relativi crediti afferenti ai settori scientifico-disciplinari:

a) di aree finalizzate a costruire competenze trasversali per la funzione docente, nei campi pedagogico, metodologico-didattico, psicologico, socio-antropologico, igienico-medico e dell'integrazione scolastica degli allievi in situazione di handicap;

b) di aree finalizzate a costruire competenze specifiche sui contenuti dell'insegnamento primario, tenendo conto dei relativi programmi e orientamenti didattici, in relazione ai fondamenti disciplinari e alle capacità operative nei campi linguistico-letterario, matematico-informatico, delle scienze fisiche-naturali-ambientali, della musica e della comunicazione sonora, delle scienze motorie, delle lingue moderne, storico-geografico-sociale, del disegno e di altre arti figurative.

15. Fermo restando quanto indicato nel comma 13, per le attività di laboratorio e di tirocinio, i contenuti minimi qualificanti del corso di laurea prevedono che:

a) almeno il 20 % dei crediti complessivi nell'indirizzo della scuola materna, sia destinato ad attività didattiche di cui al comma precedente 1 **a)** (funzione docente);

b) almeno il 35% dei crediti complessivi nell'indirizzo della scuola elementare ed almeno il 25% nell'indirizzo della scuola materna, sia destinato ad attività didattiche di cui al comma precedente 1 **b)** (contenuti e didattiche disciplinari);

c) almeno il 5% dei crediti complessivi sia riservato ad attività didattiche con insegnamenti liberamente scelti dallo studente, anche attivati in altri corsi di laurea universitari.

16. I piani di studio individuali di ogni studente comprendono almeno una attività didattica per ciascuno dei campi contenuti nelle aree di cui alle lettere **a)** e **b)** del comma 14.

I predetti piani di studio, se definiti nell'ambito dell'indirizzo della scuola elementare, prevedono altresì il conseguimento di un più elevato numero di crediti formativi relativi alle aree di cui alla lettera *b)* del comma 1, con scelte di un campo disciplinare elettivo.

ESAME DI LAUREA.

17. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver raggiunto 240 crediti formativi, superando tutte le prove previste dal proprio piano di studi ed una prova di accertamento della conoscenza di una lingua straniera e di aver completato il tirocinio didattico. L'esame di laurea consiste nella discussione di una relazione scritta sull'attività svolta nel tirocinio e nel laboratorio e può essere integrata con uno specifico lavoro di tesi.

ABBREVIAZIONE DI CORSO.

18. Le strutture didattiche, anche mediante l'utilizzazione dei crediti acquisiti, valuteranno i curricoli degli studenti in possesso di altre lauree o di diplomi, stabilendo per gli studenti laureati o diplomati specifici piani di studio che ne completino la preparazione in relazione all'indirizzo prescelto in modo da valorizzare gli studi compiuti. Gli studenti in possesso di laurea ritenuta, dalla competente struttura didattica, rilevante per l'insegnamento nella scuola elementare o materna, con riferimento alle aree (comma 14 del presente ordinamento), possono conseguire la laurea, di norma, in non più di quattro semestri.

AREE DISCIPLINARI E INSEGNAMENTI.

19. Le aree disciplinari individuate ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il corso di laurea in Scienze della formazione primaria quelle di seguito elencate.

Per ciascuna area vengono indicati i settori scientifico-disciplinari alla stessa afferenti e le discipline che la Facoltà intende attivare.

1. *Area pedagogica.*

Settori scientifico-disciplinari:

M09A Pedagogia generale;

M09B Storia della pedagogia;

M09D Letteratura per l'infanzia;

M09E Pedagogia speciale.

Discipline:

Pedagogia generale;

Pedagogia interculturale;

Pedagogia speciale;

Filosofia dell'educazione;

Storia della pedagogia;

Storia della scuola e delle istituzioni educative;

Educazione comparata;

Pedagogia della famiglia;

Psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione;

Letteratura per l'infanzia.

2. *Area metodologico-didattica.*

Settori scientifico-disciplinari:

M09A Pedagogia generale;

M09C Didattica;

M09E Pedagogia speciale;

M09F Pedagogia sperimentale.

Discipline:

Metodologia della ricerca pedagogica;

Pedagogia sperimentale;

Didattica generale;

Teoria e metodi della programmazione e valutazione scolastica;

Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento;

Metodi e tecniche del lavoro di gruppo;

Metodologia e didattica degli audiovisivi;

Progettazione e produzione di informatica per la didattica;

Docimologia;

Metodi e tecniche del gioco e dell'animazione;

Metodologia dell'insegnamento.

3. *Area psicologica.*

Settori scientifico-disciplinari:

M10A Psicologia generale;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11D Psicologia dinamica.

Discipline:

Psicologia dell'educazione;

Psicologia dello sviluppo;

Psicologia della personalità;

Psicologia sociale;

Psicologia generale;

Psicobiologia.

4. *Area igienico-medica.*

Settori scientifico-disciplinari:

F02X Storia della medicina;

F11A Psichiatria;

F15B Audiologia;

F16A Malattie apparato locomotore;

F19A Pediatria generale e specialistica;

F19B Neuropsichiatria infantile;

F23F Scienze di riabilitazione audiometriche, audioprotesiche e logopediche;

F22A Igiene generale ed applicata.

Discipline:

Neuropsichiatria infantile;

Logopedia;

Igiene ed educazione sanitaria.

5. *Area giuridica.*

Settori scientifico-disciplinari:

N01X Diritto privato;

N08X Diritto costituzionale;

N09X Istituzioni di diritto pubblico.

Discipline:

Diritto pubblico e legislazione scolastica;

Diritto di famiglia.

6. *Area socio-antropologica.*

Settori scientifico-disciplinari:

E03B Antropologia;

L26A Discipline dello spettacolo;

L26B Cinema e fotografia;

M05X Discipline demoetnoantropologiche;

M07B Logica e filosofia della scienza;

P01A Economia politica;

Q05A Sociologia generale;

Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi;

S03B Statistica sociale.

Discipline:

Sociologia;

Sociologia dell'educazione;

Economia dell'istruzione;

Antropologia culturale;

Sociologia dei processi culturali;

Sociologia della comunicazione;

Metodologia della ricerca sociale.

7. *Area linguistico-letteraria.*

Settori scientifico-disciplinari:

L09A Glottologia e linguistica;

L11A Linguistica italiana;

L12A Letteratura italiana;

L12D Letterature comparate;

M07D Estetica.

Discipline:

Documentazione e biblioteconomia;

Lingua e letteratura italiana;

Didattica della lingua italiana;

Letteratura comparata.

8. *Area matematico-informatica.*

Settori scientifico-disciplinari:

A01A Logica matematica;

A01B Algebra;

A01C Geometria;

A01D Matematiche complementari;

A02B Probabilità e statistica matematica;

A03X Fisica matematica;

A04A Analisi numerica;

K05B Sistemi di elaborazione delle informazioni;

M07B Logica e filosofia della scienza;

S01A Statistica.

Discipline:

Fondamenti di matematica;

Didattica della matematica;

Informatica;

Logica:

Modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi formativi.

9. *Area delle scienze naturali fisiche ed ambientali.*

Settori scientifico-disciplinari:

B01A Fisica generale;

B01B Fisica;

B01C Didattica e storia della fisica;

C01A Chimica analitica;

C02X Chimica fisica;

C03X Chimica generale ed inorganica;

C05X Chimica organica;

C11X Chimica dell'ambiente e dei beni culturali;

D01B Geologia stratigrafica e sedimentologica;

D02A Geografia fisica e geomorfologia;

D03A Mineralogia;

D03B Petrologia e petrografia;

E01A Botanica generale;

E02A Zoologia;

E02C Biologia evolutiva e didattica della biologia;

E03A Ecologia;

E03B Antropologia;

M06A Geografia.

Discipline:

Scienze naturali;

Fondamenti di fisica;

Didattica della fisica;

Didattica delle scienze della terra;

Didattica delle scienze della vita;

Scienze della vita;

Geografia;

Didattica della geografia;

Educazione ambientale.

10. *Area della musica e della comunicazione sonora.*

Settore scientifico-disciplinare:

L27B Musicologia e storia della musica moderna e contemporanea;

Discipline:

Didattica della musica;

Metodologie dell'educazione musicale;

Estetica musicale.

11. *Area delle Scienze motorie*

Discipline:

Didattica delle scienze motorie;

Educazione fisica e sportiva.

12. *Area della didattica delle lingue moderne.*

Settori scientifico-disciplinari:

L09H Didattica delle lingue moderne;

L10A Filologia romanza;

L16A Lingua e letteratura francese;

L16B Linguistica francese;

L17A Lingua e letteratura spagnola;

L17C Linguistica spagnola;

L18A Lingua e letteratura inglese;

L18C Linguistica inglese;

L19A Lingua e letteratura tedesca;

L19B Linguistica tedesca;

L20A Filologia germanica.

Discipline:

Lingua e letteratura inglese;

Lingua e letteratura francese;

Lingua e letteratura tedesca;

Lingua e letteratura spagnola;

Didattica della lingua inglese;

Didattica della lingua francese;

Didattica della lingua tedesca;

Didattica della lingua spagnola.

13. *Area storico-sociale.*

Settori scientifico-disciplinari:

L02B Storia romana;

M01X Storia medievale;

M02A Storia moderna;

M03A Storia delle religioni;

M04X Storia contemporanea;

M08E Storia della scienza;

P03X Storia economica.

Discipline:

Storia;

Didattica della storia;

Storia della scienza.

14. *Area del disegno e delle arti visive.*

Settori scientifico-disciplinari:

H11X Disegno;

L26B Cinema e fotografia.

Discipline:

Disegno;

Didattica della arti (visive e plastiche);

Percezione e comunicazione visiva;

Pedagogia delle comunicazioni sociali, pedagogia dei media.

15. *Area dell'integrazione scolastica per allievi disabili.*

Settori scientifico-disciplinari:

F11B Neurologia;

F19A Pediatria generale e specialistica;

F19B Neuropsichiatria infantile;

F22A Igiene generale ed applicata;

F23F Scienze di riabilitazione audiometriche, audioprotesiche e logopediche;

M09E Pedagogia speciale;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica.

Discipline:

Didattica speciale;

Tecniche di osservazione del comportamento infantile;

Psicologia dell'handicap e della riabilitazione;

Psicologia clinica;

Psicopatologia dello sviluppo;

Pediatria preventiva e sociale;

Riabilitazione neurologica.

16. *Area filosofica.*

Settori scientifico-disciplinari:

M07C Filosofia morale;

M07D Estetica;

M07E Filosofia del linguaggio.

Discipline:

Antropologia filosofica;

Etica;

Filosofia delle religioni;

Filosofia del linguaggio.

NORME DI ATTUAZIONE.

20. Ai fini del conseguimento dello specifico obiettivo formativo indicato nel comma 2, il ricorso alla mutuazione degli insegnamenti attivati presso altri corsi di laurea è consentito, con delibere motivate dalle competenti strutture didattiche, per non più di un quarto degli insegnamenti attivati nel corso di laurea.

21. Il consiglio di corso di laurea e il consiglio di facoltà con motivate delibere possono proporre agli organi di Ateneo per l'approvazione nuovi insegnamenti disciplinari e una diversa organizzazione dei percorsi curricolari e dell'ordinamento didattico in conseguenza di modificazioni legislative introdotte negli ordini e cicli della scuola elementare e materna o di nuove competenze richieste agli insegnanti.

Il presente decreto entra in vigore con effetto immediato e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Padova, 29 luglio 1998

Il rettore: MARCHESINI

98A7329

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 1° luglio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341, art. 11;

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1995 e 5 maggio 1997 «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 19 luglio 1995, n. 167, e del 17 giugno 1997, n. 139;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi deliberativi di questo Ateneo;

Preso atto della nota di indirizzo ministeriale prot. n. 1/98 recante «Legge 15 maggio 1997, n. 127 - Autonomia didattica»;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BIOCHIMICA E CHIMICA CLINICA

Art. 296.

È istituita presso l'Università degli studi di Parma, facoltà di medicina e chirurgia la scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica. La scuola di biochimica e chimica clinica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica

La scuola ha lo scopo di formare specialisti nell'area della diagnostica biochimico-clinica e nelle analisi chimiche-tecnologiche, fornendo qualificazione professionale specifica del suddetto settore e competenze nell'organizzazione del laboratorio.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina di laboratorio-biochimica clinica.

Art. 297.

Il corso ha la durata di quattro anni.

Sono previsti due indirizzi:

indirizzo diagnostico aperto ai laureati in medicina e chirurgia;

indirizzo analitico-tecnologico aperto ai laureati in altre discipline scientifiche (scienze biologiche, chimica, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica, biotecnologie, medicina veterinaria).

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola presso è l'istituto di chimica biologica.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere iscritti per ciascun anno di corso è di 10 per un totale di 40 specializzandi, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 5.

Art. 298.

Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.

A. Area propedeutica biochimica e biometria.

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze generali, anche di tipo metodologico, che utilizzerà per lo studio delle discipline e delle applicazioni specialistiche.

Settori: F01X statistica medica, E10X biofisica, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, E04B biologia molecolare.

B. Area biochimica e genetica molecolare.

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze generali anche di tipo metodologico di biochimica cellulare e molecolare, di genetica e di genetica molecolare.

Settori: E04B biologia molecolare, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, E11X genetica, E13X biologia applicata, F03X genetica medica.

C. Area biochimica analitico strumentale.

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze di biochimica applicata, biochimica analitica e deve affrontare lo studio delle strumentazioni analitiche biochimiche.

Settori: E05A biochimica, E05B biochimica clinica, C01A chimica analitica, C03X chimica generale ed inorganica, C07X chimica farmaceutica.

D. Area metodologie e tecnologie di laboratorio.

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire lo studio delle metodologie e tecnologie utilizzate in campo diagnostico di laboratorio con particolare riguardo alle tematiche relative alla raccolta, conservazione e trattamento dei materiali biologici, all'automazione ed informatica in biochimica clinica, ed al controllo di qualità in medicina di laboratorio.

Settori: E05A biochimica, E05B biochimica clinica, K05A sistemi di elaborazione delle informazioni, K06X bioingegneria elettronica.

E. Area diagnostica molecolare a livello genico.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le metodologie di diagnostica genetica e molecolare delle malattie ereditarie ed acquisite e quelle utilizzate in campo medico-legale; deve inoltre approfondire le conoscenze relative al supporto biotecnologico della medicina di laboratorio nel campo delle terapia genica.

Settori: F03X genetica medica, E04B biologia molecolare, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, E13X biologia applicata, F22B medicina legale.

F. Area biochimica clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve affrontare lo studio della biochimica e fisiopatologia delle principali alterazioni morbose con particolare riguardo alla diagnostica di laboratorio nei vari settori della patologia ivi inclusi gli aspetti analitici connessi con trattamenti farmacologici.

Settori: E05A biochimica, E05B biochimica clinica, F04A patologia generale, E07X farmacologia, V30B fisiologia degli animali domestici, F22B medicina legale.

G. Area della biochimica clinica speciale.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principi e le metodologie di laboratorio per la diagnosi biochimica e il monitoraggio di specifiche patologie.

Settore: E05B biochimica clinica.

H. Area organizzazione e gestione del laboratorio diagnostico.

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le tematiche relative alla gestione manageriale del laboratorio diagnostico e della organizzazione del lavoro con particolare riguardo ai problemi connessi con la prevenzione degli infortuni e norme di sicurezza ed elementi di legislazione sanitaria

Settori: E05B biochimica clinica, F22A igiene generale e applicata, P02A economia aziendale, P02D organizzazione aziendale.

I. Area propedeutica alla patologia umana (indirizzo analitico-tecnologico).

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze inerenti i meccanismi fisiopatogenetici di organi e sistemi dell'uomo e delle relative patologie umane.

Settori: E06A fisiologia umana, F04A patologia generale.

L. Area chimico-analitico strumentale (indirizzo analitico-tecnologico).

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di chimico- fisica biologica, di chimica analitica e di chimica analitica clinica, nonché le conoscenze delle principali strumentazioni analitiche e separative anche complesse.

Settori: C02X chimica fisica, C03X chimica generale e inorganica, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, C01A chimica analitica, C07X chimica farmaceutica.

M. Area integrazione diagnostica multidisciplinare (indirizzo diagnostico).

Obiettivo: lo specializzando deve maturare conoscenze di base nei vari campi della diagnostica strumentale, poter essere pronto ad affrontare un approccio alla diagnosi multidisciplinare integrale basato sui dati clinici, di diagnostica per immagini e di diagnostica di laboratorio.

Settori: E05B biochimica clinica, F04B patologia clinica, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

Tabella **B** - Standard complessivo di addestramento professionalizzante.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale deve avere:

partecipato all'attività diagnostica di almeno 1000 casi clinici (indirizzo diagnostico);

frequenze per almeno 100 ore in ciascuno dei seguenti settori:

esami urgenti;

laboratorio di grande automazione;

sedimenti urinari ed esame delle feci compresa la ricerca di parassiti;

proteinologia clinica;

ricerca di recettori e marcatori tumorali;

ormonologia clinica;

biochimica clinica separativa;

farmacologia clinica e tossicologia;

biochimica cellulare e colture cellulari.

biochimica, biologia molecolare e biochimica genetica applicate alla clinica;

frequenza in laboratori di grandi strumentazioni analitiche;

1 seminario all'anno su argomenti di biochimica clinica (indirizzo analitico-tecnologico; gas-massa, NMR).

Infine lo specializzando deve avere partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica e limitatamente alla parte biochimico-analitico, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 1° luglio 1998

Il rettore

98A7131

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 13 luglio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del giorno 22 maggio 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 agosto 1995) relativo al nuovo ordinamento didattico della facoltà di ingegneria - Tab. XXIX;

Vista la proposta di modifica statutaria approvata dagli organi accademici nelle rispettive sedute dell'8 luglio 1998;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

gli articoli dal 92 e successivi relativi ai corsi di studio della facoltà di ingegneria sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

CORSI DI LAUREA

Art. 1.

Durata degli studi, corsi di laurea

La facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Modena conferisce le seguenti lauree in ingegneria:

nel settore industriale, le lauree in:

ingegneria dei materiali;
ingegneria meccanica;

nel settore dell'informazione, le lauree in:

ingegneria elettronica;
ingegneria informatica.

Il consiglio di facoltà all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi definisce, su proposta dei competenti consigli di corso di laurea, gli insegnamenti da attivare compresi nei raggruppamenti corrispondenti alle annualità indicate, per ciascuna area disciplinare, agli articoli 7 e 10.

I titoli di ammissione ai corsi di laurea in ingegneria sono stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di dottore in ingegneria con la specificazione del corso di laurea seguito.

Art. 2.

Indirizzi e orientamenti dei corsi di laurea

Allo scopo di permettere l'acquisizione sia di specifiche competenze di tipo metodologico, sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i corsi di laurea di cui all'art. 1 possono essere articolati in indirizzi, oltre che in orientamenti definiti annualmente dalla facoltà nel manifesto degli studi su proposta dei competenti consigli di corso di laurea.

Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea.

Art. 3.

Annualità, articolazione dei curricula

La durata degli studi dei corsi di laurea in ingegneria è fissata in cinque anni.

Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in due periodi di esclusiva attività didattica (semestri) della durata di almeno tredici settimane didattiche ciascuno, separati dai periodi di valutazione finale degli studenti.

L'attività didattico-formativa è organizzata sulla base di insegnamenti costituiti da corsi ufficiali monodisciplinari (di durata intera, comprendente non meno di 80 ore di attività didattica assistita, o di durata ridotta, 40-60 ore) o di corsi ufficiali integrati, costituiti come corsi di insegnamento monodisciplinare, ma per i quali le lezioni sono svolte in moduli coordinati di almeno 20 ore ciascuno da due o al più tre docenti che faranno tutti parte della commissione di esame.

Complessivamente (sui cinque anni di corso) l'attività didattica assistita di ciascun corso di laurea comprende almeno 3000 ore (lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, laboratori, seminari, progetti ed elaborati, visite tecniche, prove parziali di valutazione, tirocinio, ecc.). Qualora l'ampiezza della materia lo richieda, taluni corsi possono essere costituiti da più annualità distinte, con la stessa denominazione, poste in successione nel tempo e specificate mediante l'aggiunta dell'indicazione I annualità, II annualità, ecc., all'atto della definizione del manifesto annuale degli studi.

Nell'ambito della sperimentazione didattica e allo scopo di utilizzare esperienze e professionalità esterne, potranno essere eventualmente utilizzati anche altri moduli didattici (quali corsi intensivi brevi, seminari, laboratori, moduli europei); l'equivalente in frazione di annualità di ciascuno di tali moduli didattici sarà stabilito di anno in anno dalla facoltà, all'atto della definizione del manifesto annuale degli studi.

Le attività didattiche non puramente teoriche, facenti parte dei singoli insegnamenti, oltre che quelle di tirocinio, potranno essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati, italiani e stranieri.

Sino alla concorrenza massima di due annualità, gli insegnamenti potranno essere sostituiti dai moduli didattici di cui ai precedenti commi, secondo quanto previsto nel manifesto annuale degli studi; gli esami relativi a tali insegnamenti saranno sostituiti dalle prove di accertamento specifiche dei moduli didattici seguiti.

Preferibilmente nel corso dell'ultimo anno, con apposite convenzioni o nel quadro dei programmi europei di mobilità studentesca e di cooperazione università-imprese, la facoltà favorirà l'effettuazione di stages e di periodi di studio nell'ambito della Comunità europea ed eventualmente anche in altre nazioni, sia presso laboratori di ricerca universitari o extrauniversitari, sia presso imprese e industrie qualificate. Le modalità di riconoscimento del periodo di studio effettuato all'estero, presso le università con le quali siano state stipulate convenzioni di scambio degli allievi dei corsi di laurea ai fini del completamento degli studi per il conseguimento della laurea, saranno stabilite dai competenti organi accademici.

La copertura degli insegnamenti attivati è attribuita dal consiglio di facoltà a professori di ruolo dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settore affine, ai sensi della normativa vigente, ovvero, per affidamento, a professori di ruolo o a ricercatori confermati, sempre del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine.

Al fine di facilitare il ricorso a qualificate esperienze e professionalità esterne, potranno essere affidati insegnamenti, con le modalità previste nello statuto dell'Ateneo, a professori a contratto.

Le modalità di svolgimento dei corsi di insegnamento dovranno favorire la partecipazione attiva dello studente: particolare enfasi sarà dedicata alle connesse attività di laboratorio e progettuali. A tal fine, compatibilmente con le risorse disponibili, le classi di insegnamento avranno dimensioni limitate e, di norma, non superiori a 100 studenti.

Art. 4.

Manifesto annuale degli studi
piano annuale degli studi

Il consiglio di facoltà all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi definisce, su proposta dei competenti consigli di corso di laurea, le denominazioni degli insegnamenti da attivare, sia per quanto riguarda le annualità obbligatorie di cui agli articoli 7-10 sia per quelle di indirizzo e di orientamento, sia infine per quelle a scelta, necessarie per raggiungere il numero minimo di annualità che consente l'accesso all'esame di laurea, secondo quanto stabilito all'art. 6. Le denominazioni degli insegnamenti saranno assunte tra quelle indicate nei settori scientifico disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990 e successive modificazioni.

Il manifesto annuale degli studi definirà inoltre:

i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati e a obblighi di frequenza assolti, perché uno studente possa iscriversi all'anno di corso successivo;

le eventuali precedenze da rispettare nel sostenere gli esami (propedeuticità);

le modalità di accertamento della conoscenza pratica e della comprensione di una lingua straniera;

e le eventuali norme per l'inserimento nel piano degli studi degli insegnamenti di orientamento a scelta;

la durata (annualità o semi-annualità) nonché le discipline afferenti ad annualità integrate e le relative frazioni temporali, e l'eventuale utilizzo di altri moduli didattici di cui all'art. 3;

le modalità dell'esame di laurea.

L'identità di denominazione fra insegnamenti non comporta necessariamente identità di programmi, di svolgimento, di docente.

Art. 5.

Esami di profitto

Gli esami di profitto possono avere forma orale o scritta o mista ed essere integrati da prove grafiche e di laboratorio; possono comprendere la discussione di elaborati, progetti ed esperienze svolti dal candidato sotto la direzione ed il controllo degli insegnanti.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di laurea della facoltà di ingegneria, il consiglio di facoltà riconoscerà gli esami già sostenuti col criterio della utilità dei rispettivi insegnamenti al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo, e definirà l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 6.

Esame di laurea

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito gli insegnamenti scelti nel rispetto di quanto previsto nel piano degli studi e superato i relativi esami per un numero di annualità non inferiore a 29.

L'esame di laurea consiste nella discussione pubblica di uno o più elaborati attinenti le materie del corso di laurea, svolti sotto la guida di uno o più relatori di cui almeno uno scelto fra i docenti della facoltà e con le modalità stabilite dai consigli di corso di laurea competenti, eventualmente integrata da prove intese ad accertare l'organica preparazione di base del candidato e le sue cognizioni scientifiche e tecniche nel corso di laurea prescelto.

Art. 7.

Annualità del corso di laurea in ingegneria dei materiali

Per il conseguimento della laurea in ingegneria dei materiali sono obbligatorie le seguenti ventidue annualità, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insiemi di settori scientifico-disciplinari:

Numero di annualità	Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare
2	A02A	Analisi matematica
1	A01C	Geometria
1	A03X	Fisica matematica
1	A02A	Analisi matematica
	A04A	Analisi numerica
	A02B	Probabilità e statistica matematica
1	B01A	Fisica generale
1	B01A	Fisica generale
	B03X	Struttura della materia
1	B03X	Struttura della materia
1	C06X	Chimica
1	P01A	Economia politica
	I27X	Ingegneria economico-gestionale
1	K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni
1	H07A	Scienza delle costruzioni
1	I05A-I05B	Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale
1	K01X	Elettronica
	K04X	Automatica
1	I13X	Metallurgia
1	I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale
	I07X	Meccanica applicata alle macchine
1	I17X	Elettrotecnica
1	I04B-I04C	Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie energetici
1	I14A	Scienza e tecnologia dei materiali
1	I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione
	I14A	Scienza e tecnologia dei materiali
1	I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine
1	I11X	Impianti industriali meccanici

Art. 8.

Annualità del corso di laurea in ingegneria elettronica

Per il conseguimento della laurea in ingegneria elettronica sono obbligatorie le seguenti venti annualità, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insiemi di settori scientifico-disciplinari:

Numero di annualità	Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare
—	—	—
4	A01C	Geometria
	A02A	Analisi matematica
	A02B	Probabilità e statistica matematica
	A03X	Fisica matematica
	A04A	Analisi numerica
2	B01A	Fisica generale
1	C06X	Chimica
1	I27X	Ingegneria economico-gestionale
	P01A	Economia politica
1	H07A	Scienza delle costruzioni
	I05A	Fisica tecnica industriale
	I07X	Meccanica applicata alle macchine
1	I17X	Elettrotecnica
2	K01X	Elettronica
1	K02X	Campi elettromagnetici
2	K03X	Telecomunicazioni
1	K04X	Automatica
2	K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni
1	K01X	Elettronica
	K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni
1	K10X	Misure elettriche ed elettroniche
	K04X	Automatica

Art. 9.

Annualità del corso di laurea in ingegneria informatica

Per il conseguimento della laurea in ingegneria informatica sono obbligatorie le seguenti ventuno annualità, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insiemi di settori scientifico-disciplinari:

Numero di annualità	Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare
—	—	—
2	A02A	Analisi matematica
1	A01C	Geometria
1	A03X	Fisica matematica
1	A02A	Analisi matematica
	A04A	Analisi numerica
	A02B	Probabilità e statistica matematica
1	A04B	Ricerca operativa
1	B01A	Fisica generale
1	C06X	Chimica
1	P01A	Economia politica
	I27X	Ingegneria economico-gestionale
1	H07A	Scienza delle costruzioni
	I04B-I04C	Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie energetici
	I05A-I05B	Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale
	I07X	Meccanica applicata alle macchine
1	K01X	Elettronica
	K03X	Telecomunicazioni
1	K01X	Elettronica
1	K03X	Telecomunicazioni
1	I17X	Elettrotecnica
4	K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni
2	K04X	Automatica

Art. 10.

Annualità del corso di laurea in ingegneria meccanica

Per il conseguimento della laurea in ingegneria meccanica sono obbligatorie le seguenti venti annualità, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insiemi di settori scientifico-disciplinari:

Numero di annualità	Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare
—	—	—
2	A02A	Analisi matematica
1	A01C	Geometria
1	A03X	Fisica matematica
1	B01A	Fisica generale
1	B01A	Fisica generale
	B03X	Struttura della materia
1	C06X	Chimica
1	P01A	Economia politica
	I27X	Ingegneria economico-gestionale
1	K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni
1	H07A	Scienza delle costruzioni
1	I05A-I05B	Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale
1	K01X	Elettronica
	K04X	Automatica
1	I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale
1	I07X	Meccanica applicata alle macchine

Numero di annualità	Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare
—	—	—
1	I17X	Elettrotecnica
1	I04B-I04C	Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie energetici
1	I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione
1	I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine
1	I11X	Impianti industriali meccanici
1	I04B-I04C	Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie energetici
	I06X	Misure meccaniche e termiche
	I07X	Meccanica applicata alle macchine

CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO

Art. 1.

Durata degli studi, corsi di diploma

La facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Modena conferisce i seguenti diplomi universitari in ingegneria, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni:

nel settore industriale, il diploma universitario in: ingegneria meccanica;

nel settore dell'informazione, il diploma universitario in: ingegneria informatica.

I titoli di ammissione ai corsi di diploma in ingegneria sono stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il numero degli iscritti è stabilito annualmente dal Senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture e alle risorse disponibili, alle prevedibili esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove per l'ammissione al primo anno di corso sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "diplomato in ingegneria" con la specificazione del corso di diploma seguito.

Art. 2.

Orientamenti dei corsi di diploma

Allo scopo di permettere l'acquisizione sia di specifiche competenze di tipo metodologico, sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i corsi di diploma universitario di cui all'art. 1 possono essere articolati in orientamenti definiti annualmente dalla facoltà, su proposta dei competenti consigli di corso di diploma universitario, all'atto della emanazione del manifesto degli studi. Gli orientamenti saranno caratterizzati da moduli didattici, in numero non inferiore a 3, scelti dalla facoltà in accordo con l'obiettivo didattico indicato in fase di formulazione del manifesto degli studi.

Art. 3.

Annualità, articolazione dei curricula

La durata degli studi dei corsi di diploma universitario in ingegneria è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso può essere articolato in due periodi di esclusiva attività didattica (semestri) della durata di almeno tredici settimane didattiche ciascuno, separati dai periodi di valutazione finale degli studenti.

L'attività didattico-formativa è organizzata con riferimento al modulo didattico, che comprende un'attività didattica complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratori, ecc.) di almeno 50 ore. Ciascun insegnamento potrà essere costituito da un singolo modulo o dall'integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli.

Complessivamente (sui tre anni di corso) l'attività didattica comprende almeno 2100 ore, di cui almeno 500 di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio.

Qualora l'ampiezza della materia lo richieda, taluni corsi possono essere costituiti da più annualità distinte, con la stessa denominazione, poste in successione nel tempo e specificate mediante l'aggiunta dell'indicazione I annualità, II annualità, ecc., all'atto della definizione del manifesto annuale degli studi.

Gli insegnamenti che saranno annualmente inseriti nel manifesto degli studi, nel rispetto dei moduli didattici elencati nelle tabelle relative ai singoli diplomi universitari in ingegneria (articoli 7 e 8), dovranno assicurare nel loro insieme non meno di 1500 ore di attività formative (lezioni ed esercitazioni). Le restanti ore, necessarie per raggiungere il globale di 2100, saranno assicurate dallo svolgimento di attività di laboratorio, tirocinio, conferenze, seminari, moduli europei. La facoltà, nel proprio regolamento didattico, potrà prevedere di affidare l'attività didattica relativa ai laboratori ed alla organizzazione dei tirocini e delle conferenze ed alla relativa attività di tutorato didattico a professori di ruolo o a ricercatori confermati o a professori a contratto.

L'attività di laboratorio potrà anche essere associata ai corsi di insegnamento. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'università, presso qualificati enti pubblici e privati, italiani e stranieri.

L'attività di tirocinio, opportunamente documentata e sottoposta a valutazione, potrà essere ritenuta dal consiglio di corso di diploma universitario equivalente, al massimo, a due moduli didattici.

Nel corso dell'ultimo anno, con apposite convenzioni o nel quadro dei programmi europei di mobilità studentesca e di cooperazione università-imprese, i consigli dei corsi di diploma competenti potranno prevedere l'effettuazione di stages e di periodi di studio nell'ambito della Comunità europea ed eventualmente anche in altre nazioni, sia presso laboratori di ricerca universitari o extrauniversitari, sia presso imprese e industrie qualificate. Le modalità di riconoscimento del periodo di studio effettuato all'estero, presso le università con le quali siano state stipulate convenzioni di scambio degli allievi dei corsi di diploma, ai fini del completamento degli studi per il conseguimento del diploma saranno stabilite dai competenti organi accademici.

La copertura dei moduli didattici attivati è attribuita dal consiglio di facoltà a professori di ruolo dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settore affine, ai sensi della normativa vigente, ovvero, per affidamento, a professori di ruolo o a ricercatori confermati, sempre del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine.

Al fine di facilitare il ricorso a qualificate esperienze e professionalità esterne, potranno essere affidati moduli didattici, con le modalità previste nello statuto dell'Ateneo, a professori a contratto.

Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti, non superiore, di norma, alle cento unità.

Art. 4.

Manifesto annuale degli studi piano annuale degli studi

Il consiglio di facoltà all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi definisce, sulla base dei regolamenti didattici di ateneo e di facoltà vigenti, e su proposta del competente consiglio di corso di diploma, la denominazione degli insegnamenti da attivare sia per quanto riguarda i moduli didattici obbligatori di cui agli articoli 7 e 8 sia per quelli di orientamento, sia infine per quelli a scelta, necessari per raggiungere il numero minimo di moduli didattici che consente l'accesso all'esame di diploma, secondo quanto stabilito all'art 6. Le denominazioni degli insegnamenti sono quelle indicate nei settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990 e successive modificazioni.

Il manifesto degli studi definirà inoltre:

i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati e a obblighi di frequenza assolti, perché uno studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo;

le eventuali precedenze da rispettare nel sostenere gli esami (propedeuticità);

le eventuali norme per l'inserimento nel piano degli studi degli insegnamenti di orientamento a scelta;

la durata (annualità o semi-annualità) nonché le discipline afferenti ad annualità integrate e le relative frazioni temporali, e l'eventuale utilizzo di altri moduli didattici di cui all'art. 3;

le modalità dell'esame di diploma.

L'identità di denominazione fra insegnamenti non comporta necessariamente identità di programmi, di svolgimento, di docente.

La facoltà potrà inoltre prevedere che lo studente dimostri la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera; le modalità dell'accertamento saranno definite dalla facoltà stessa.

Art. 5.

Esami di profitto

Gli esami di accertamento possono avere forma orale o scritta o mista ed essere integrati da prove grafiche e di laboratorio; possono comprendere la discussione di elaborati, progetti ed esperienze svolti dal candidato sotto la direzione degli insegnanti.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma della facoltà di ingegneria, il consiglio di facoltà riconoscerà gli esami già sostenuti col criterio della utilità dei rispettivi moduli didattici al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo, e definirà l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 6.

Esame di diploma

Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma lo studente deve aver seguito gli insegnamenti scelti nel rispetto di quanto previsto nel piano degli studi e superato i relativi esami per un numero di moduli didattici non inferiore a 30.

L'esame di diploma consiste in una discussione pubblica avente lo scopo di accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in esso potranno essere discussi elaborati attinenti le materie del corso di diploma e le attività di stage, svolti sotto la guida di uno o più relatori di cui almeno uno scelto fra i docenti della facoltà e con le modalità stabilite dai consigli di corso di diploma universitario competenti.

Art. 7.

Moduli didattici del corso di diploma in ingegneria informatica

Per il conseguimento del diploma universitario in ingegneria informatica, tra i moduli didattici previsti nel rispetto del precedente art.3, devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti ventitre moduli, indicati per settore scientifico-disciplinare o per insiemi di settori scientifico-disciplinari.

Numero di moduli	Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare
4	A01A-A01B	Logica matematica - Algebra
	A01C	Geometria
	A02A	Analisi matematica
	A02B	Probabilità e statistica matematica
	A03X	Fisica matematica
	A04A	Analisi numerica
	S01A	Statistica
2	B01A	Fisica generale
	B03X	Struttura della materia
1	C06X	Chimica
1	H15X	Estimo
	I27X	Ingegneria economico-gestionale
1	I17X	Elettrotecnica
1	K01X	Elettronica
1	K03X	Telecomunicazioni
2	K04X	Automatica
7	K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni
1	K02X	Campi elettromagnetici
	K03X	Telecomunicazioni
1	K01X	Elettronica
	K10X	Misure elettriche ed elettroniche
1	A04B	Ricerca operativa
	K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni

Art. 8.

Moduli didattici del corso di diploma in ingegneria meccanica

Per il conseguimento del diploma universitario in ingegneria meccanica, tra i moduli didattici previsti nel rispetto del precedente art.3, devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti ventitre moduli, indicati per settore scientifico-disciplinare o per insiemi di settori scientifico-disciplinari.

Numero di moduli	Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare
2	A02A	Analisi matematica
1	A01C	Geometria
1	A03C	Fisica matematica
2	B01A	Fisica generale
1	C06X	Chimica
1	K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni
1	I27X	Ingegneria economico-gestionale
1	H07A	Scienza delle costruzioni
1	A01C	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale
2	I05A-I05B	Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale
1	I17X	Elettrotecnica
2	I04B-I04C	Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie energetici
1	I14A	Scienza e tecnologia dei materiali
1	I03X	Fluidodinamica
1	I07X	Meccanica applicata alle macchine
1	I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine
1	I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione
1	I11X	Impianti industriali meccanici
1	I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 13 luglio 1998

Il rettore: CIPOLLI

98A7300

CIRCOLARI

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

CIRCOLARE 6 agosto 1998, n. 7.

Disposizioni relative al regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

A tutte le regioni

Al Ministero delle finanze

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA

All'Inca

All'Unaproa

All'Uiapoa

All'Unacoa

All'Anicav

All'Assitrapa

All'Aiipa

Alla Confcooperative

Alla Lega delle cooperative

All'Agci

All'Unci

Alla Confagricoltura

Alla Coldiretti

Alla Cia

Al Comando generale guardia di finanza - Ufficio operazioni

Al Comando generale carabinieri

All'Ispettorato centrale repressioni frodi

Al Comando dei carabinieri - Tutela norme comunitarie ed agroalimentari presso il MIPA

Il reg. (CE) n. 504/97 della Commissione del 15 marzo 1997 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 2201/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 è stato recentemente modificato con reg. (CE) n. 1590/98 del 23 luglio 1998.

Sono stati, inoltre, da ultimo, modificati il reg. (CE) n. 1709/84 della Commissione del 19 giugno 1984 relativo ai prezzi minimi da pagare ai produttori ed all'importo dell'aiuto alla produzione, per taluni ortofrutticoli trasformati con il reg. (CE) n. 1591/98 del 23 luglio 1998 e il reg. (CE) n. 1764/86 della Commissione del 27 maggio 1986, relativo ai requisiti qualitativi minimi che i prodotti a base di pomodori devono presentare per beneficiare dell'aiuto alla produzione con il reg. (CE) n. 1593/98 del 23 luglio 1998.

Per quanto sopra, al fine di chiarire le modalità di applicazione delle norme comunitarie sopra citate, anche alla luce della esperienza fatta nel primo anno di applicazione della nuova OCM ortofrutta trasformata di cui al predetto reg. (CE) n. 2201/96, si ritiene opportuno annullare le precedenti disposizioni di cui alla circolare dell'11 luglio 1997, n. 5 e della ministeriale del 6 agosto 1997, n. E/922 emanando direttive e precisazioni che possano consentire a tutti gli operatori del settore di operare nella migliore chiarezza possibile sia dal punto di vista tecnico che amministrativo ed offrire agli organismi di controllo le indicazioni necessarie.

Tutto ciò premesso si dispone quanto segue:

PRODOTTI CHE RIENTRANO NEL REGIME DI AIUTO E RELATIVE CAMPAGNE DI COMMERCIALIZZAZIONE

All'art. 1 del reg. (CE) n. 504/97 e del successivo regolamento di modifica sono riportate le produzioni che rientrano nel regime degli aiuti alla trasformazione industriale degli ortofrutticoli.

Per i cocktails di frutta, tenuto conto che la trasformazione può avvenire in tempi diversi, i prodotti destinati alla fabbricazione delle macedonie di frutta saranno condizionati in un imballaggio adeguato in attesa del definitivo condizionamento.

Per tali cocktails è quindi possibile la lavorazione separata dei componenti, purché trattasi di cocktails mediterranei con almeno il 60% di pesche e pere williams.

Per quanto riguarda i pomodori pelati interi e non interi, nonché le «salse pronte» si richiama l'attenzione su quanto disposto al paragrafo 4 dell'art. 1 del reg. (CE) n. 504/97 relativamente al regime di aiuto ed al peso del prodotto finito.

COMUNICAZIONI DEI TRASFORMATORI

Nuovi trasformatori.

I trasformatori di cui all'art. 3 del reg. (CE) n. 504/97 nonché quelli di cui agli articoli 3 e 6 del reg. (CE) n. 661/97, che intendono per la prima volta beneficiare del regime di aiuto devono fare domanda entro il 15 gennaio precedente la campagna nella quale verrà chiesto il sostegno comunitario, al Ministero per le politiche agricole (MIPA) - DG Politiche comunitarie e internazionali - Div. V, ed alle regioni competenti per territorio.

La domanda contenente l'indicazione della quantità di materia prima del prodotto che si intende trasformare (per il pomodoro precisandone la destinazione) deve essere corredata della seguente documentazione:

planimetria dello stabilimento con la dislocazione degli impianti di trasformazione;

relazione tecnica recante apposita indicazione della capacità lavorativa di ogni singola linea di lavorazione;

documenti giustificativi comprovanti il titolo di provenienza dello stabilimento (la proprietà è indispensabile per le industrie del pomodoro) nonché copie delle fatture quietanzate dell'acquisto dei macchinari;

solidità finanziarie atte a garantire il pagamento del prezzo minimo per i quantitativi che si intendono trasformare;

atto costitutivo e statuto della società;

certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato;

certificato di vigenza;

certificato sanitario con esplicito riferimento alle condizioni igieniche dei locali di trasformazione ed all'impianto di depurazione delle acque di scarico.

La predetta documentazione deve essere inviata in originale o in copia conforme. Le domande non corredate della predetta documentazione non sono prese in considerazione; la carenza degli elementi necessari alla valutazione della nuova iniziativa determinerà il parere negativo dell'ufficio, senza l'effettuazione del sopralluogo congiunto con gli uffici regionali competenti per territorio.

Tale sopralluogo sarà disposto, invece, in tutti gli altri casi.

Cessione o fusione di imprese.

Le alienazioni e le fusioni relative alle industrie di trasformazione del pomodoro come previsto dall'art. 8 del reg. (CE) n. 661/97, devono essere autorizzate dal Ministero. Pertanto i soggetti interessati devono far pervenire apposita domanda, con allegata la necessaria documentazione, prima della presentazione della domanda di aiuto, al MIPA - DG delle politiche comunitarie e internazionali - Div. V, ed alle regioni competenti per territorio.

Nel caso di imprese di trasformazione della frutta qualsiasi modifica della titolarità dell'impresa dovrà essere notificata, prima della presentazione della domanda di aiuto, al MIPA, alle regioni competenti per territorio, all'AIMA ed all'INCA.

Comunicazioni dell'attività di trasformazione.

All'inizio di ogni campagna i trasformatori comunicano al MIPA - DG politiche comunitarie ed internazionali - Div. V, ed alle regioni competenti per territorio tutte le informazioni richieste dall'art. 4 del reg. (CE) n. 504/97 nei modi e nei tempi previsti.

Alla fine di ciascuna campagna di trasformazione, nei modi e nei tempi previsti dal sopracitato regolamento CE n. 504/97 e delle sue modificazioni, i trasformatori inviano al MIPA - DG delle politiche comunitarie e internazionali - Div. V, tutti i dati richiesti.

CONTRATTAZIONE

Precontratti.

Per quanto riguarda la trasformazione del pomodoro, la fase della precontrattazione o dei preimpegni di conferimento deve concludersi entro il 16 febbraio di ogni anno salvo proroghe, che eventualmente, per cause particolari, l'amministrazione intende adottare come previsto dall'art. 6, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 504/97.

I nuovi trasformatori autorizzati possono effettuare la precontrattazione od il preimpegno di conferimento entro il 16 marzo di ogni anno.

Nel precontratto o preimpegno di conferimento deve essere indicata la superficie che si intende impegnare a colture di pomodoro.

Le organizzazioni dei produttori (OP) comunicano al MIPA - DG delle politiche comunitarie e internazionali - Div. V, ed alle regioni competenti per territorio, entro il 30 maggio di ogni anno, l'esatta individuazione delle superfici investite a pomodoro con certificati catastali o documentazione equipollente.

Le regioni provvederanno, campagna per campagna, a svolgere accertamenti diretti sui predetti appezzamenti per un campione almeno pari al 5% della superficie totale.

Contratti.

I contratti di trasformazione sono conclusi secondo le disposizioni dell'art. 7 del reg. (CE) n. 504/97, e copia degli stessi deve essere inviata al MIPA - DG delle politiche comunitarie e internazionali - Div. V, alle regioni competenti per territorio, alle associazioni degli industriali, alle unioni delle OP ed alle centrali delle cooperative, nei tempi previsti dall'art. 8 dello stesso regolamento.

Nel contratto e nell'impegno di conferimento deve essere indicato il quantitativo della materia prima idonea alla trasformazione e tale indicazione è da considerarsi vincolante per entrambe le parti contraenti.

Ai sensi dell'art. 7, par. 1), lettera *b)* del reg. (CE) n. 504/97, l'impegno di conferimento è ammesso nel solo caso in cui l'organizzazione dei produttori o l'associazione di organizzazione di produttori agiscano in qualità di trasformatori.

DETERMINAZIONE DELLO SCARTO
E LIMITI DI ACCETTABILITÀ DI UNA PARTITA

In sede di verifica qualitativa il prodotto sarà accettato, decurtando come scarto sull'intera partita la percentuale di difettosità e corpi estranei riscontrati nel campione (al netto delle franchigie riconosciute), a condizione che tale percentuale totale non superi il 15% e che le percentuali limiti per ogni singolo difetto vengano rispettate.

Oltre al 15% totale di cui sopra, e nel caso di superamento del limite massimo specifico di almeno un difetto, il carico sarà respinto.

Nel caso di non accordo fra le parti, circa la valutazione qualitativa della partita, su richiesta anche unilaterale, verrà convocata l'apposita Commissione regionale, che a giudizio insindacabile valuterà il carico in oggetto.

La percentuale media di difettosità riscontrata (compresa la presenza di corpi estranei), per la singola azienda di trasformazione, nel corso dell'intera campagna non dovrà superare il 10% (escluso le franchigie).

Modalità di pagamento della materia prima

Il pagamento della materia prima idonea alla trasformazione, sulla base delle disposizioni dell'art. 9 del reg. (CE) n. 504/97, sarà effettuato da parte delle industrie alle OP con bonifico bancario o postale per il prodotto consegnato in esecuzione dei contratti. In detti bonifici devono essere chiaramente indicati il numero e la data del contratto cui si riferiscono.

Il prezzo minimo è riferito al prodotto franco azienda produttore nel caso di contratto stipulato con singoli e franco centro di raccolta nel caso di contratto stipulato con OP. Le OP, entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento dei saldi del pagamento dall'industria, versano integralmente gli importi relativi al prezzo minimo ai propri soci o ai produttori che ad esse si sono appoggiati, attraverso bonifico bancario o postale per il prodotto idoneo alla trasformazione conferito sulla base della bolletta di consegna all'impresa di trasformazione.

Le OP che autotrasformano il prodotto dei propri soci possono effettuare il pagamento del prezzo minimo per la materia prima conferita dai propri associati anche attraverso l'accredito in bilancio.

Tutti gli eventuali servizi resi dalle OP ai propri associati devono essere regolati da partite contabili a parte.

È responsabilità delle OP controllare inoltre che ai soci delle cooperative ad esse aderenti vengano corrisposti gli importi spettanti sulla base della materia prima conferita.

Per i derivati del pomodoro per i quali il pagamento del prezzo minimo è stabilito a residuo, è necessario annotare sulla bolletta di consegna sia il residuo stesso, riportandolo anche sui registri di lavorazione, sia il relativo prezzo unitario.

Il trasformatore deve curare che, da parte dell'Istituto bancario presso il quale trattiene o intende trattenere rapporti finanziari, sia trasmesso alle regioni l'elenco dei pagamenti effettuati; ugualmente le OP curano che l'istituto bancario presso il quale trattengono o intendono trattenere rapporti finanziari, trasmetta alle regioni un elenco dei pagamenti effettuati ai propri soci.

Gli importi che le industrie pagano ai produttori (OP e singoli) per il prodotto conferito in esecuzione dei contratti debbono essere rendicontati dal legale rappresentante della medesima industria all'AIMA.

Le OP, che non effettuano i versamenti nei confronti dei propri soci con le modalità sopraindicate, non potranno più accedere ai benefici comunitari previsti dalla regolamentazione vigente.

Sono fatti salvi i casi di pagamenti relativi alla presentazione di domanda di aiuto anticipato, ex art. 13 del reg. 504/97, che dovranno avvenire nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria.

Ridistribuzione dei quantitativi non impegnati

Le imprese che intendono procedere alla trasformazione dei quantitativi resisi disponibili, debbono presentare richiesta entro il 31 agosto per la campagna in corso ed entro il 31 luglio per le campagne successive, specificando le destinazioni delle ulteriori quantità richieste e fornendo a sostegno tutta la documentazione ritenuta necessaria sulla capacità lavorativa, collocazione dei prodotti, innovazione della tecnologia ecc.

Tali richieste vanno presentate al MIPA - Direzione delle politiche comunitarie e internazionali - Div. V, ed alle regioni competenti per territorio.

Sentite le regioni e le organizzazioni agricole e industriali, il MIPA, ove ritenuto utile e necessario, provvede alla ridistribuzione delle quantità disponibili entro il 30 settembre della campagna in corso, tenendo conto tra l'altro della tutela dei bacini di produzione delle quantità disponibili, della correttezza consolidata dei rapporti con la parte agricola fornitrice della materia prima, delle potenzialità commerciali e delle tecnologie di trasformazione delle imprese richiedenti, nonché della garanzia della qualità delle produzioni e della differenziazione nella gamma dei prodotti finiti.

Per gli ulteriori quantitativi assegnati le imprese beneficiarie dovranno stipulare contratti *ex novo* con la parte agricola fermo restando che non è assolutamente possibile utilizzare le quantità precontrattate e trasformate fuori quota seppure con il rispetto del prezzo minimo.

Domande di aiuto

Il trasformatore presenta all'AIMA - Div. XIII - Via Palestro, 81 - Roma, domanda di produzione, secondo le modalità e i tempi previsti dagli articoli 11, 12 e 13 del reg. (CE) n. 504/97.

Le domande di aiuto, devono essere corredate di:

bonifico bancario o postale portante numero e data del contratto;

certificazione regionale attestante i controlli effettuati;

certificazione dell'INCA attestante il rispetto delle norme di qualità del prodotto finito;

certificazione delle unioni attestante il pagamento del prezzo minimo. Nel caso delle prugne secche e dei fichi secchi tale attestato sarà rilasciato dalle regioni;

attestazione delle associazioni industriali o delle associazioni nazionali di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo sulla congruità del rapporto fra le ore prestate dalla manodopera e la quantità del prodotto finito ottenuto;

dichiarazione della regione competente per territorio riguardante la regolarità della contabilità di magazzino tenuta dal trasformatore.

Nel caso di organizzazione di produttori o di associazione di organizzazioni di produttori che agisce in qualità di trasformatore, la domanda deve contenere oltre agli elementi sopraindicati, la seguente documentazione:

dichiarazione del presidente sul riconoscimento della OP;

elenco dei soci conferenti il prodotto oggetto di trasformazione ai fini dell'aiuto, con l'indicazione dei quantitativi del prodotto trasformato;

impegni di conferimento con la certificazione dell'unione prescelta attestante che la OP ha corrisposto od ha accreditato in bilancio a favore dei propri soci un prezzo pari almeno al prezzo minimo, nei termini e con le modalità prescritte;

copia notarile del bilancio consuntivo e preventivo approvati dall'assemblea nei quali siano stati esposti le quantità globali, distinte per varietà di prodotto, ed il prezzo attribuito o già corrisposto. Qualora le OP siano impossibilitate ad allegare alla domanda i bilanci consuntivo e preventivo, è consentita, in sostituzione, la presentazione di una copia notarile di bilancio provvisorio, approvato dall'assemblea generale dei soci, che all'uopo dovrà contenere, alla data del bilancio provvisorio stesso, le indicazioni prescritte nel presente comma e le risultanze peculiari dei bilanci consuntivi. Su tale copia è necessaria la verifica del revisore contabile, iscritto nel registro dei revisori; il controllo deve essere limitato alla determinazione della posta relativa all'avvenuto accredito del prezzo minimo a favore dei soci e, pertanto, tale accertamento non può assumere il carattere di certificazione dell'intero bilancio che, per sua natura, concerne il bilancio ordinario d'esercizio e non situazioni infrannuali;

al bilancio dovrà essere allegato un elenco, facente parte integrante dello stesso, nel quale siano elencati i soci conferenti con a margine l'esposizione delle quantità conferite distinte per varietà di prodotto ed il prezzo minimo garantito dalla regolamentazione CE, liquidato o accreditato in bilancio dalla OP ai soci conferenti prima della presentazione della domanda di aiuto;

copia notarile del verbale di assemblea che approva il bilancio con gli allegati, parte integranti dello stesso.

La domanda di aiuto non è ricevibile da parte dell'AIMA se il prezzo minimo non è stato interamente pagato per tutta la materia prima oggetto di tutti i contratti relativi alla preparazione dei prodotti finiti oggetto della domanda di aiuto.

Nel caso di domanda di aiuto anticipato per la trasformazione del pomodoro di cui all'art. 13 del reg. (CE) n. 504/97, il versamento dell'aiuto da parte dell'AIMA al trasformatore viene effettuato nel termine di quarantacinque giorni (per la corrente campagna e la successiva 1999/2000) a decorrere dalla data di presentazione della domanda medesima, come previsto dal paragrafo 2, comma 3 del predetto articolo.

CONTROLLI DELL'ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE

Trasformatore.

Al momento dell'entrata della materia prima nello stabilimento di trasformazione deve essere compilata una bolletta di consegna per ciascuna partita, con l'indicazione della data e della quantità di prodotto netto accettato, detratti quindi:

la tara che a bilico libero deve risultare controllata dal coltivatore o dal vettore;

il peso dei contenitori;

lo scarto, rappresentato da prodotto non idoneo alla trasformazione cui è destinato e da corpi estranei (terra, foglie, sassi ecc.).

Copia della bolletta deve essere consegnata al produttore (OP, cooperative, singoli) venditore della materia prima.

Il trasformatore predispone appositi registri di lavorazione, di cui reg. (CE) n. 504/97 e successive modificazioni, dove vengono riportate tutte le informazioni prescritte, oltre alle quantità di prodotto ottenuto giornalmente dalla trasformazione della materia prima, espressa in peso netto, detratti cioè gli scarti e le perdite di trasformazione industriale non riutilizzati nel processo produttivo, che debbono necessariamente essere contabilizzati.

Controlli.

Le regioni competenti per territorio controllano, secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 15 del reg. (CE) n. 504/97, i registri dell'impresa ed in particolare la materia prima entrata in azienda, le bollette di consegna del prodotto, la resa, le giacenze ed ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva dell'attività di produzione, conferimento e trasformazione.

L'Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA) controlla la rispondenza del prodotto finito alle norme di qualità con una frequenza di almeno due visite settimanali. Qualora non venga riscontrata rispondenza nella qualità del prodotto finito ottenuto dalla materia prima pagata a prezzo minimo, i relativi quantitativi sono detratti dal regime di aiuto.

Le unioni delle OP accertano l'effettivo avvenuto pagamento del prezzo minimo del prodotto consegnato ed accettato dalle imprese di trasformazione (compreso

il pomodoro trasformato fuori quota) nonché il versamento dei relativi importi ai singoli produttori soci della OP e/o ai singoli produttori soci delle cooperative aderenti alla medesima OP.

Le unioni provvedono a trasmettere al trasformatore, all'AIMA ed alla regione competente, entro trenta giorni dall'avvenuto pagamento, una certificazione in tal senso.

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda la regione rilascia la propria certificazione che deve riguardare l'intero quantitativo di materia prima accettata che ha formato oggetto di precontraffazione e contrattazione a prezzo minimo e il quantitativo totale del prodotto finito ottenuto.

L'impresa non può trasformare ulteriori quantitativi per i quali non è previsto il pagamento del prezzo minimo prima di aver completato la trasformazione del quantitativo contrattato a prezzo minimo e prima che sia stata effettuata la verifica da parte del competente servizio di controllo della regione. Di tale visita di controllo deve essere redatto apposito verbale da conservare agli atti e da presentare a corredo della domanda di aiuto.

Il MIPA e le regioni competenti per territorio si riservano la facoltà di effettuare controlli in qualsiasi momento della campagna di trasformazione.

Le associazioni nazionali di rappresentanza delle industrie di trasformazione e le associazioni nazionali di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo attestano la congruità dei consumi di carburante, dell'energia elettrica, della banda stagnata, delle ore lavorative impiegate con la quantità del prodotto finito ottenuto, e trasmettono alle imprese interessate, all'AIMA ed alle regioni tale attestazione entro trenta giorni dalla domanda dell'impresa.

Nel caso sia di accordi contrattuali annuali che pluriennali le unioni nazionali delle OP e le associazioni industriali svolgeranno attività di assistenza alle parti in causa e provvederanno ad inviare al MIPA - DG Politiche comunitarie e internazionali - Div. V ed alle regioni competenti per territorio, relazioni annuali a consuntivo sull'attività svolta e sui risultati conseguiti in esecuzione dei medesimi accordi.

Le associazioni industriali avranno cura di seguire, durante la campagna di commercializzazione, i prezzi di vendita del prodotto finito ponendoli a confronto con i costi di produzione al fine di segnalare le anomalie eventualmente riscontrate, al MIPA - Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali - Div. V ed alle regioni competenti per territorio.

Da parte delle unioni delle OP deve essere posta una particolare attenzione sul pagamento del prezzo minimo e sulla regolare distribuzione degli importi dovuti ai singoli soci produttori, anche se aderenti a cooperative socie della medesima OP; in caso di rilevate infrazioni le unioni predispongono circostanziate relazioni da inviare al MIPA, all'AIMA ed alle regioni competenti per territorio.

Per il controllo della contrattazione e per la verifica di ogni attività connessa alla produzione, trasformazione e commercializzazione del prodotto finito, le regioni si avvalgono dell'attività degli organismi nazionali di rappresentanza delle OP e degli organismi nazionali di rappresentanza delle imprese di trasformazione.

SANZIONI

Le regioni, qualora nel corso dell'attività di controllo accertino inadempienze da parte delle imprese di trasformazione, ne danno immediata notizia all'AIMA, la quale adotterà le sanzioni previste dall'art. 16 del reg. (CE) n. 504/97.

ENTE PREPOSTO ALL'EROGAZIONE DEGLI AIUTI COMUNITARI

Alla corresponsione degli aiuti previsti all'art. 2, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 2201/96 del Consiglio ed imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA), sezione garanzia, provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).

L'AIMA, a fronte della certificazione di tutti i quantitativi trasformati con avvenuto pagamento della materia prima a prezzo minimo, erogherà l'aiuto per i quantitativi corrispondenti all'attribuzione di quota autorizzata dal MIPA.

Sulla base delle disposizioni dell'art. 17, punto 2), del reg. (CE) n. 504/97 l'AIMA comunica al MIPA entro il 20 marzo di ogni anno i dati relativi alla ultimata campagna di trasformazione.

La circolare ministeriale n. 5 dell'11 luglio 1997 è annullata unitamente alla nota di chiarimento del MIPA n. E/922 del 6 agosto 1997.

La presente circolare entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: PINTO

Registrata alla Corte dei conti il 7 agosto 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 164

98A7427

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 12 agosto 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1748,96
ECU	1943,44
Marco tedesco	986,55
Franco francese	294,25
Lira sterlina	2848,53
Fiorino olandese	874,96
Franco belga	47,841
Peseta spagnola	11,624
Corona danese	259,01
Lira irlandese	2476,35
Dracma greca	5,933
Escudo portoghese	9,640
Dollaro canadese	1155,65
Yen giapponese	12,031
Franco svizzero	1178,54
Scellino austriaco	140,22
Corona norvegese	231,59
Corona svedese	216,20
Marco finlandese	324,47
Dollaro australiano	1047,28

98A7489

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 13 luglio 1998 il dottor Vincenzo Orazzo è stato nominato - per un periodo di dodici mesi - commissario governativo della società cooperativa edilizia «Edilflavia 80» con sede in Pozzuoli (Napoli) costituita il 22 gennaio 1960 con atto a rogito notaio dott. Sergio Valentino.

Con decreto direttoriale in data 22 luglio 1998 ai sensi dell'art. 2543 c.c. sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Nuova Canepa - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Ovada (Alessandria) costituita il 31 maggio 1994 per rogito notaio dott. Vincenzo Esposito ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi l'avv. Giampiero Balestriero.

98A7422

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da ricoprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria di questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico-disciplinare K01X «Elettronica».

Gli aspiranti al trasferimento sul posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento, direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7324

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 484.000
- semestrale ..... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 396.000
- semestrale ..... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 110.000
- semestrale ..... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 102.000
- semestrale ..... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 260.000
- semestrale ..... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 101.000
- semestrale ..... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 254.000
- semestrale ..... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... L. 1.045.000
- semestrale ..... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... L. 935.000
- semestrale ..... L. 495.000

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189